

RESOCONTO STENOGRAFICO

114.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	9697	BATTAGLIA ADOLFO (PRI)	9726
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa .	9698	CACCIA PAOLO PIETRO (DC)	9722
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CIRINO POMICINO PAOLO (DC), <i>Presidente della V Commissione</i>	9723
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (1352).		CONTE CARMELO (PSI), <i>Relatore per la V Commissione</i>	9700, 9709, 9722, 9723, 9724, 9736, 9742, 9746, 9749, 9750
PRESIDENTE 9698, 9700, 9702, 9704, 9706, 9708, 9709, 9711, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9731, 9736, 9737, 9741, 9742, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751		CURCI FRANCESCO (PSI)	9749
		CURCIO ROCCO (PCI)	9702, 9723, 9724, 9725, 9736, 9741, 9742
		D'AMBROSIO MICHELE (PCI)	9724, 9750
		DE VITO SALVERINO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	9702, 9709, 9722, 9724, 9726, 9736, 9737, 9742, 9745, 9746, 9747, 9748, 9750
		FORNASARI GIUSEPPE (DC), <i>Relatore per la IX Commissione</i>	9698, 9725, 9748
		FUSARO CARLO (PRI)	9725

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

	PAG.		PAG.
GUARRA ANTONIO (MSI-DN)	9725	Interrogazioni e interpellanze:	
GUERRINI PAOLO (PCI)	9749	(Annunzio)	9756
LABRIOLA SILVANO (PSI)	9749, 9750	Proposta di inchiesta parlamentare:	
LODIGIANI ORESTE (PSI)	9724, 9726	(Annunzio)	9708
SERRENTINO PIETRO (PLI)	9725	Votazioni segrete	9726, 9737
SULLO FIORENTINO (DC)	9704	Votazione segreta di disegno di legge	9751
ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN)	9706, 9737	Ordine del giorno della prossima seduta	9756
Proposte di legge:			
(Annunzio)	9697		
(Approvazione in Commissione)	9704		

La seduta comincia alle 9,30.

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano, Bonalumi, Colzi, Dell'Andro, Mundo, Pillitteri e Salerno sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 22 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ROSSATTINI ed altri: «Modificazioni del titolo III e degli articoli 17, ultimo comma, e 25, primo e quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» (1475);

SOSPURI ed altri: «Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardanti il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato» (1476);

CARRUS ed altri: «Istituzione della facoltà di scienze dell'ambiente e del corso di laurea in biotecnologie presso l'università degli studi di Sassari, della facoltà di architettura e del corso di laurea in informatica presso l'università degli studi di Cagliari» (1477);

ROSSATTINI ed altri: «Abolizione dell'attività pugilistica» (1478);

CRISTOFORI ed altri: «Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale» (1479);

CRISTOFORI ed altri: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1480);

GAROCCHIO: «Riconoscimento del diritto ai miglioramenti economici per il personale della scuola cessato dal servizio negli anni 1982-1983-1984» (1481);

BATTISTUZZI ed altri: «Norme in materia di regolamentazione delle diffusioni televisive e radiofoniche» (1482);

CORSI ed altri: «Concessione di un anticipo sull'indennità di buonuscita al personale militare delle forze armate ed agli appartenenti alle forze di polizia per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di una casa in proprietà» (1483);

COLONI ed altri: «Norme per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo della area di ricerca scientifica e tecnologica di Trie-

ste, e per la promozione dell'insediamento di strutture di ricerca» (1484);

CERQUETTI ed altri: «Nuove norme sullo svolgimento delle attività di custodia e di vigilanza privata e modifiche e integrazioni alle norme sulle attività di investigazione privata» (1485);

RUSSO FERDINANDO: «Nomina a notaio dei vincitori dei concorsi notarili che abbiano rinunciato alla nomina» (1486).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla IV Commissione (Giustizia) in sede legislativa:

S. 551 — «Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1453) (*con parere della II e della VII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (1352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Ricordo che nella seduta del 7 marzo 1984 la Commissione affari costituzionali

ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 19.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che le Commissioni sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la IX Commissione, onorevole Fornasari, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, mi atterrò, stringatamente, solo ai temi attinenti alla competenza della Commissione lavori pubblici e quindi, in modo particolare, alle questioni di carattere urbanistico e alle modalità per la ricostruzione, con specifico riferimento alle norme introdotte in sede di esame presso le Commissioni del disegno di legge di conversione.

Si è ritenuto di confermare le proroghe dei termini per l'attuazione, attraverso il Commissario del Governo, del piano statale di edilizia residenziale a Napoli e provincia, nonché la proroga delle convenzioni stipulate dai comuni fino al 31 dicembre 1984 per fare fronte ai compiti tecnici connessi con la ricostruzione.

Circa i gravi problemi urbanistici a Napoli e nell'entroterra napoletano, sono da sottolineare le enormi difficoltà che in molti casi hanno determinato rallentamenti e stasi operative, come la presenza di impianti fognanti tuttora a cielo aperto, la carenza totale di scuole in quartieri di 50-60 mila abitanti e, complessivamente, la necessità del completamento di infrastrutture che per la concentrazione della popolazione è divenuto di drammatica attualità.

Del resto già l'articolo 81 della legge n. 219 postulava che gli interventi dovessero realizzarsi in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi comprensivi dell'urbanizzazione primaria e secondaria, e diretti anche al recupero di fabbisogni arretrati.

La predisposizione del programma per la ricostruzione di 20 mila alloggi, com-

prese le infrastrutture più urgenti, ha convinto dell'opportunità di prevedere un incremento di spesa per l'area napoletana di 500 miliardi, in rate di ammortamento di mutui destinate a gravare per l'anno in corso sui fondi di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981. Ma il recupero effettivo del patrimonio edilizio preesistente non è assicurato soltanto dagli interventi contributivi in favore dei proprietari di unità immobiliari distrutte o danneggiate, previsti dalla legge n. 219, ma passa anche attraverso nuovi strumenti di intervento quali incisive responsabilità alle istituzioni pubbliche locali, nella prospettiva di una completa rinascita dei centri abitati, attraverso l'estensione in favore di unità immobiliari abitative danneggiate delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge n. 219, a favore delle unità da ricostruire, con particolari modulazioni per unità assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero a quelle sottoposte a vincoli storici o artistici.

Si è quindi condivisa l'impostazione di introdurre opportune maggiorazioni dei contributi rapportate alle superfici complessive delle unità residenziali da ricostruire o da riparare, ovvero alla realizzazione di impianti di riscaldamento alimentati da fonti energetiche non tradizionali e da gas metano.

Di particolare importanza appare la previsione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge, che è stata sostanzialmente confermata, secondo cui è previsto che gli aventi titolo ai contributi non decadano dagli stessi ove con apposita domanda diretta al comune diano dimostrazione di non poter riparare o ricostruire gli alloggi per impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del gruppo familiare o alle condizioni di igiene. La presentazione di tale domanda costituisce manifestazione di volontà da parte del richiedente per l'accesso ai contributi complessivi spettanti, la cui utilizzazione dovrà avvenire nell'ambito di un programma organico di intervento che tenga conto della necessità di pervenire al

recupero del preesistente patrimonio edilizio, delle caratteristiche etniche, sociali, ambientali e culturali.

L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo in modo concentrato su alcune unità comporterà l'acquisizione da parte del comune delle unità non riparate o non ricostruite. Tali unità, una volta acquisite, saranno cedute dal comune a proprietari di edifici distrutti o da demolire non ricostruiti in sito, nonché a soggetti aventi titolo ad adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

Un siffatto tipo di intervento consentirà ai cittadini beneficiari di non doversi trasferire forzatamente in aree in espansione, ove normalmente non è prevista la realizzazione di piani di zona, ma di continuare a far parte dell'originario nucleo abitativo preesistente all'evento sismico. Ciò comporterà anche economie notevoli, nell'ipotesi in cui il comune riesca a soddisfare tutte le richieste; e ne conseguirà il venir meno dalla necessità di realizzare infrastrutture e di mettere a disposizione lotti edificabili all'interno dei piani di zona.

È pure previsto che le unità immobiliari rimaste nella disponibilità del comune siano cedute con preferenza, nell'ordine, ai locatari e, poi, agli altri condomini dello stabile, i quali devono procedere a loro cura e spese alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Infine, sempre nell'ottica del recupero totale dei vecchi abitati, viene disposto che le unità immobiliari non cedute siano riparate o ricostruite utilizzando i fondi di cui all'articolo 3 della legge n. 219.

Nell'ottica, poi, di una qualificazione dell'intervento statale, è previsto che i piani regionali di sviluppo già stabiliti con gli articoli 35 e 36 della legge n. 219 individuino programmi pluriennali di intervento, con indicazione dei progetti da realizzare, dei soggetti responsabili, delle modalità sostitutive dei soggetti inadempienti, delle opere per le quali si adottano procedure straordinarie.

Tali piani saranno finanziati da un fondo cui affluiscono, oltre ai fondi ed ai

finanziamenti concessi dalla CEE, la somma di 500 miliardi per il triennio 1984-1986, le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania e stanziare in base all'articolo 4 della legge n. 651 del 1983 e lo speciale fondo per l'erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione e lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e della pesca.

Le compatibilità urbanistiche sono poi garantite con la previsione che il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge n. 167 del 1962 e con quella per cui la ricostruzione degli edifici posti all'esterno del centro edificato può essere effettuato in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

È previsto altresì che i comuni che, in forza della ordinanza n. 69 del 1980, hanno individuato aree destinate alla installazione di insediamenti provvisori, entro un anno espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica. Sono previste, altresì, semplificazioni in ordine alle delibere condominiali nei casi in cui non siano raggiunte le necessarie maggioranze e non esistano le tabelle millesimali o gli immobili non risultino interamente accatastati ed anche nei casi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.

I commissari straordinari di Governo potranno ancora realizzare costruzioni provvisorie, per un numero non superiore a 900 unità abitative o commerciali. Inoltre, possono essere assegnate aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali, attualmente in contrasto con norme di sicurezza e di igiene pubblica o con gli strumenti urbanistici, quali sono stati modificati dal programma straordinario.

Al riguardo, è anche previsto che gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 della legge n. 219 possano essere demoliti, anche per ragio-

ni urbanistiche attinenti alla realizzazione del programma straordinario.

È consentito anche l'affidamento della sola progettazione, quale oggetto di concessione, nell'ambito del recupero nel comprensorio di competenza dei concessionari. Tutto questo allo scopo di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. I commissari straordinari del Governo consegneranno le opere del recupero edilizio e quelle relative alla urbanizzazione, primaria e secondaria, ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.

Queste, signor Presidente, sono le norme introdotte — quelle di maggior rilievo — che arricchiscono il contenuto del decreto che viene sottoposto all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il relatore per la V Commissione, onorevole Carmelo Conte, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARMELO CONTE, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento viene nuovamente interessato ai problemi del terremoto che nel 1980 e nel febbraio 1981 colpì, in maniera devastante, due regioni, la Campania e la Basilicata. Dobbiamo purtroppo registrare che non tutto è andato per il meglio, che i ritardi sono molti e non tutti da collegare a difficoltà obiettive.

In oltre tre anni, infatti, il Parlamento è intervenuto più volte per prorogare, riformare e rifinanziare la normativa per la ricostruzione e lo sviluppo, ma l'opera è solo agli inizi.

Il complesso di tali norme è venuto a scadenza il 31 dicembre 1983 ed il Governo ha ritenuto di corrisponderci con due iniziative legislative: il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, avente il dichiarato proposito di prorogare i termini e che, non essendo stato convertito in legge nei prescritti 60 giorni, è decaduto il 1° marzo 1984; il disegno di legge n. 482, presentato al Senato il 1° febbraio 1984, con il quale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

è stata proposta una riforma organica della legge 14 marzo 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Il citato decreto-legge era stato esaminato e votato, con modificazioni, al Senato ed aveva sollevato un appassionato confronto, in sede referente, alla Camera; sicché il Governo, dovendolo reiterare, ha ritenuto di farlo proponendo, in conformità ad una prassi consolidata, il testo risultato dal dibattito parlamentare.

Il nuovo decreto-legge, il n. 19 del 28 febbraio 1984, contiene, infatti, non solo norme di proroga dei termini, ma anche modifiche sostanziali della legislazione vigente.

Le Commissioni bilancio e lavori pubblici, riunite in seduta congiunta, hanno di conseguenza esaminato il provvedimento, proponendo un insieme di modificazioni che si sono fatte carico dei problemi delle zone terremotate per il breve e medio periodo. L'articolato del disegno di legge di conversione che si propone all'approvazione della Camera consta infatti di tre parti fondamentali: la prima riguarda la proroga dei termini, che sono stati individuati secondo una ragionevole previsione di efficacia e di durata; la seconda riguarda l'accelerazione, la riforma delle procedure ed il personale; rilevante appare l'introduzione di un nuovo sistema di calcolo del contributo da assegnare ai danneggiati, che non è più determinato in misura fissa, ma viene annualmente aggiornato con decreto del ministro dei lavori pubblici in riferimento ai costi medi dell'edilizia economica e popolare, il che accentua la tendenza ad avvicinare il contributo al danno reale e lo avvicina ai costi dell'edilizia residenziale pubblica.

È stato riesaminato l'equilibrio dei poteri in merito alle funzioni delle commissioni previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e quelle del sindaco, introducendo anche forme di poteri sostitutivi in caso di inerzia. Sono state disciplinate le numerose situazioni particolari emerse dalla pratica quotidiana, come condomini, proprietà miste, possessori senza titolo, fabbricati danneggiati dal sisma del 1962 e

da quello del 1980, pertinenze ereditarie. È stata introdotta una disciplina di razionalizzazione dei problemi del personale consentendo ai comuni minori di organizzare propri uffici tecnici limitando il ricorso al convenzionamento, ai sensi degli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e immettendo in un ruolo straordinario gli assunti ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1982, n. 186.

La terza parte riguarda il programma residenziale straordinario per Napoli e lo sviluppo; quanto al programma di edilizia per Napoli, sono state introdotte norme di accelerazione delle procedure, nuove facoltà operative per i commissari straordinari ed un'ulteriore, anche se ancora insufficiente, dotazione finanziaria. Quanto allo sviluppo, nel prorogare i termini ed i poteri per l'attuazione degli interventi per l'industria, previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati fissati nuovi criteri e conferiti nuovi poteri ai presidenti delle regioni Campania e Basilicata per la realizzazione di piani regionali di sviluppo con una dotazione finanziaria aggiuntiva di 500 miliardi nel triennio 1984-1986, oltre ai finanziamenti CEE e quelli previsti da altre leggi.

Il provvedimento, irrobustito da altre norme, tutte funzionali agli obiettivi della ricostruzione, corrisponde alle esigenze emerse dalle esperienze delle zone terremotate, rappresenta una tappa importante verso una maggiore organicità di tutta la normativa in una materia che ha bisogno di un coordinamento funzionale in un testo unico che è stato opportunamente delegato al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sappiamo oggi più di ieri che i tempi della ricostruzione saranno lunghi e difficili e che dobbiamo predisporre l'abbinamento della normativa alle leggi di bilancio ed alla legge finanziaria dello Stato, non solo per un problema di risorse, ma anche per esigenze di programmazione.

Il provvedimento pertanto viene sottoposto all'attenzione della Camera con relazione favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro De Vito.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo di riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Curcio. Ne ha facoltà.

ROCCO CURCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ad oltre tre anni dal sisma del 23 novembre 1980 e la Camera si accinge a varare una nuova legge — l'ennesima legge — per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate. Tuttavia la ricostruzione tarda a partire in molte zone e là dove è riuscita a decollare i fondi sono del tutto insufficienti e in alcuni comuni sono già stati esauriti quelli relativi al 1983.

Mi auguro che, subito dopo l'approvazione di questa legge, venga effettuato il nuovo riparto dal CIPE per il 1984, anche perché le proiezioni fatte nelle singole regioni dimostrano chiaramente l'insufficienza di questi fondi per una rapida ricostruzione. Le prove, cioè, di inefficienza e di inettitudine che furono lampanti all'indomani del terremoto, durante il periodo dell'emergenza e dei soccorsi, in questi tre anni si sono aggravate, in alcuni casi addirittura ingigantite.

Tutto quindi lascia prevedere che, così com'è successo per tutti i terremoti dell'Italia meridionale, anche in queste zone la ricostruzione non si farà, o si farà soltanto parzialmente. Lo dimostra il fatto che, nel provvedimento che stiamo discutendo in questi giorni, abbiamo dovuto riprendere questioni relative al terremoto del 1962 dell'Irpinia. Sarebbe stato giusto addirittura, secondo me, riprendere questioni irrisolte del terremoto del 1930, a seguito del quale esistono tuttora persone che vivono nelle casette asismiche.

Oggi, dopo cinquant'anni e più, il Parlamento deve dunque provvedere alle necessità di persone danneggiate nel 1930. Ciò significa che l'attuale Governo e quelli che l'hanno preceduto nel momento del dramma, dell'emozione nazionale, sono

interventuti in qualche modo; ma successivamente si sono dimenticati di questi drammi, molto spesso, purtroppo, perché ne sono intervenuti altri.

Per portare dunque non dico a compimento, ma almeno a buon punto l'opera di ricostruzione sarebbe necessario un flusso finanziario adeguato per accelerare la ricostruzione e permettere che, in tempi ragionevoli, almeno la maggior parte delle persone possano rientrare nelle proprie abitazioni. Questo finora non si è fatto.

La nostra idea era di fare due cose essenziali con questo provvedimento: accelerare, in primo luogo, le procedure per la ricostruzione. In questo campo vi sono norme che, a mio avviso, migliorano la legislazione vigente, accelerando la ricostruzione.

Ma dell'altro obiettivo che ci proponevamo di raggiungere con questo provvedimento, quello cioè dello stanziamento dei fondi necessari, non esiste traccia; si può anzi dire che la situazione sia peggiorata, perché allarghiamo la casistica degli interventi senza prevedere fondi aggiuntivi. Di conseguenza, io credo che l'unico risultato che avremo sarà quello di portare alle calende greche la ricostruzione di queste zone colpite.

Pochi giorni fa un analogo decreto è decaduto perché la Camera non ha avuto il tempo di discuterlo. Qualche organo di stampa, specialmente nel Mezzogiorno, ha accusato i comunisti, non so perché, di aver fatto decadere il decreto. Per la verità, la Camera non aveva proprio avuto il tempo di prenderlo in esame.

Un problema di ostruzionismo, comunque, esiste, ma è, se mi è permesso dirlo, il cinico ostruzionismo del Governo che, con la politica della lesina, ritarda la ricostruzione. Questa politica della lesina dei flussi finanziari sarà la causa, a mio avviso, della mancata ricostruzione di gran parte del territorio colpito.

Si era detto, nelle precedenti occasioni, che il Governo non si impegnava soltanto nella ricostruzione delle case danneggiate o distrutte dal sisma, ma voleva intervenire per un adeguato sviluppo di queste

zone. Di piani di sviluppo fino a questo momento non abbiamo avuto traccia, se non in questa legge, che in due articoli prevede l'elaborazione di piani di sviluppo da parte delle regioni. Però, a nostro avviso, anche qui, i fondi sono del tutto irrisori perché si possa parlare di piani di sviluppo in due regioni come la Campania e la Basilicata.

Non mi faccio ingannare da quanto di buono vi è in questo provvedimento perché, mancando le corrispondenti poste finanziarie, si tratta di semplici dichiarazioni di principio.

Resta ancora aperto il problema della frantumazione dei poteri in questo campo. Noi comunisti avevamo chiesto una autorità unica, un unico punto di comando, direzione e coordinamento degli interventi nelle zone terremotate a livello nazionale. Purtroppo vi è stata una lottizzazione selvaggia. Ci sono state proposte di legge che prevedevano un posto di commissario per ogni partito di Governo, cioè cinque commissari per le zone terremotate. Poi, fortunatamente, siamo riusciti a ridurli a tre per la Basilicata ed a più di tre per la Campania. Su questo punto, però, insistiamo perché non è possibile rincorrere più ministri con competenze varie; competenze che a volte entrano in rotta di collisione tra di loro, per cui ciò che fa il ministro addetto alla ricostruzione non lo sa il ministro addetto alla industrializzazione e quello alle emergenze. Occorre ricondurre il tutto ad unità in tempi brevi ed in questa direzione si muovono alcuni emendamenti che abbiamo presentato.

La Commissione ha modificato il testo presentato dal Governo e, nel merito, alcuni elementi di questo provvedimento sono da noi condivisi. Vi sono altri punti, però, che non possiamo sottoscrivere. Ad esempio, chiediamo che venga accolto l'emendamento da noi presentato che prevede uno stanziamento per la manutenzione dei prefabbricati.

Una grande parte di queste strutture, infatti, sta diventando inabitabile. Molti prefabbricati addirittura stanno franando, senza che vi siano fondi cui ricorrere.

Mi auguro che il Governo si dimostri sensibile a questa esigenza accogliendo il nostro emendamento.

Come ho già detto, a nostro giudizio i fondi sono assolutamente insoddisfacenti, per cui non comprendiamo davvero come si possa allargare l'intervento, così come invece prevede il provvedimento. Se vi fossero maggiori fondi, non vi sarebbero problemi; il fatto è che questi fondi non ci sono. Voler allargare oggi l'intervento, senza prevedere i fondi necessari, significa non accelerare, bensì dilazionare di molto l'opera di ricostruzione.

Con gli attuali flussi finanziari il periodo della ricostruzione è prevedibile in 30-40 anni. Oltre tutto, noi stiamo operando la ricostruzione utilizzando la legge n. 219, quella che fu approvata all'indomani del terremoto, quando la sensibilità del paese e del Parlamento era molto alta, per cui le risorse, sia pure modeste, in qualche modo si reperivano. Se l'opera di ricostruzione, ripeto, durerà 30-40 anni, mi chiedo quale sarà la sensibilità tra dieci o quindici anni. Certamente sarà caduta almeno un poco, per cui questi 30-40 anni rischiano di diventare non so quanti.

La preoccupazione che una parte delle case distrutte non sarà mai ricostruita è quindi reale. Ecco perché avevamo proposto un mutuo della Cassa depositi e prestiti ai comuni per l'acquisto o la costruzione di alloggi, con procedure rapide, da mettere a disposizione dei terremotati; altrimenti con i tempi di intervento che ho evidenziato, la stragrande maggioranza dei cittadini colpiti da quell'evento morirà prima di aver avuto il proprio alloggio. Questa è la cruda realtà che vi poniamo di fronte; ma Governo e maggioranza non hanno dimostrato sufficiente responsabilità per venire incontro ad alcune richieste che noi ritenevamo ragionevoli.

Mi rendo conto che in Commissione modifiche sono state apportate al testo originario del decreto-legge; tuttavia vi sono ancora larghi spazi vuoti ai quali il Governo e la maggioranza non hanno dato risposte (*Applausi all'estrema sinistra*).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di ieri della XIII Commissione (Lavoro), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

CRISTOFORI ed altri: «Estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti, ai dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti» (1335), con il titolo: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» e con l'assorbimento delle proposte di legge: **IANNIELLO**: «Interpretazione autentica degli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici per i dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati» (898); **ALMIRANTE** ed altri: «Tutela dei benefici combattentistici già attribuiti con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 10 settembre 1971, n. 824» (1312); **PALLANTI** ed altri: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» (1392), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

FIorentino Sullo. Onorevoli colleghi, avendo fatto parte del Comitato ristretto nominato dalle Commissioni riunite per l'elaborazione di questo provvedimento, sono evidentemente favorevole al testo che è stato predisposto. Intendo sottolineare alcune questioni di fondo, per una loro valutazione sul piano razionale ed anche sentimentale.

In primo luogo, voglio sottolineare come in Italia, a distanza di tre anni e

mezzo dall'evento sismico, la nostra popolazione tenda forse a disinteressarsi di una catastrofe che, sul piano umano (circa 3 mila morti) e per lo sconvolgimento determinato nei territori colpiti, suscitò tanta sensibilità da parte delle autorità.

Mi è accaduto, infatti, non più di venti giorni fa in sede di Commissione affari costituzionali di sentir dire dal relatore (persona molto sensibile, ma non meridionale) che la ricostruzione era ormai stata quasi completata, il che dimostrava una totale ignoranza dei dati di fatto. Come risulta dai dati della Commissione, il relatore ha dovuto modificare il parere, ammettendo che dalla relazione originaria (letta un po' in fretta) aveva compreso qualcosa che era molto diversa dalla realtà.

In altri paesi, con altri sistemi, la ricostruzione dopo i terremoti si fa molto più facilmente, e quando i terremoti purtroppo si ripetono si può contare sulle difese apprestate. Tutti sanno che l'Italia è un paese soggetto ai terremoti; è inutile ricorrere a sistemi come gli scongiuri per risolvere questi problemi, che invece possono essere risolti solo con l'intervento del legislatore.

Nell'opera di ricostruzione forse l'unico esente da colpe è proprio il Governo, perché almeno fino a questo momento il flusso di finanziamenti è stato regolare; eppure, la ricostruzione delle zone colpite dal sisma è, al massimo (voglio azzardare una percentuale), al 10 per cento.

Condivido molte delle impostazioni del collega Curcio, anche perché su argomenti di questo genere è difficile differenziarsi sul piano politico, trattandosi di riflessioni che appaiono di tutta evidenza. In realtà, il Parlamento in questa materia non ha mai assunto iniziative legislative, ma la sua attività si è limitata alla conversione in legge di decreti-legge. Anche quest'ultimo episodio si è rivelato particolarmente originale; infatti, il Governo aveva adottato un decreto-legge quanto mai corretto, perché praticamente si limitava a prorogare dei termini. Il Senato è voluto entrare nel merito ed ha aggiunto alcuni articoli per modificare la legge n. 219 del

1982 e la Camera ha dovuto di ciò prendere atto. Il decreto non è stato convertito entro i termini costituzionali ed è stato ripresentato alla Camera con questo contenuto misto: noi non abbiamo potuto evitare quindi di entrare a nostra volta nel merito. Questa mattina ho sentito dei valorosi funzionari della Camera rivolgere critiche pesanti al modo in cui si è proceduto e se fossimo dei formalisti dovremmo dire che hanno ragione. È però evidente che, di fronte ad una legislazione così difficile e contrastata, la Camera non poteva non cogliere questa occasione per entrare nel merito della ricordata legge n. 219.

Ma qual è il demerito di fondo di quella legge n. 219? Quello di aver offerto ai terremotati troppi prefabbricati, che rappresentano una soluzione provvisoria e che hanno allontanato la ricostruzione, offrendo invece da un lato grosse occasioni alle industrie per fare ottimi guadagni e dall'altro la possibilità al terrorismo di infiltrarsi nell'Italia meridionale.

Sono cose che dobbiamo dirci, proprio perché sono del tutto vere. Probabilmente, se avessimo fatto meno ricorso ai prefabbricati, anche pesanti (nella mia città, Avellino, le ultime notizie parlano di gente finita in galera proprio per i prefabbricati pesanti), si sarebbe andati avanti un po' più rapidamente. Comunque, quello che è fatto è fatto e i metodi seguiti oggi, anche se migliori rispetto a quelli del passato, hanno ancora bisogno di qualche correzione.

Non posso essere d'accordo sul fatto che ci si sia limitati in questo provvedimento ad una delega (quella dell'articolo 10 del disegno di legge) al Governo per le correzioni tecniche e il coordinamento di un testo unico delle disposizioni di legge vigenti in materia. Intanto credo che dal punto di vista giuridico il testo di questo articolo 10 sia redatto male e non so se sia possibile migliorarlo. Se infatti si tratta di delega per un semplice coordinamento di un testo unico, non vi è nessun bisogno di sentire poi la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno; se invece si tratta di regola-

ti, allora l'unico organo dello Stato che possa esprimere un giudizio è il Consiglio di Stato e anche in questo caso, dunque, la Commissione parlamentare non deve essere investita. Se poi si tratta di una delega al Governo in senso stretto, quella cioè prevista dall'articolo 76 della Costituzione, allora le cose cambiano, perché bisogna indicare i termini temporali, l'oggetto della delega, e i principi e criteri direttivi: insomma, bisogna orientare in maniera formalmente diversa tutto il testo dell'articolo 10.

Fatte queste riserve di carattere giuridico, dico che per quanto mi riguarda sarei favorevole ad una vera e propria delega al Governo per l'emanazione dell'ulteriore legislazione necessaria. Lei, ministro De Vito, è un benemerito, perché meglio di tanti altri ha capito le esigenze di queste popolazioni, se non altro perché lei è anche sindaco di un piccolo comune della zona del cratere e dunque conosce personalmente e direttamente queste cose. Dicendo questo, forse diminuisco i suoi meriti, che comunque lei indubbiamente ha, visto che si ricorda di essere sindaco di un piccolo comune anche facendo il ministro. E sa anche bene che avremo ancora, giorno per giorno, tanti altri problemi per l'applicazione di questa legge, troveremo tante altre cose che abbiamo insieme sbagliato e che dovremo correggere. Ma non potremo sempre ricorrere ai decreti-legge: il Parlamento è in una situazione difficile, ha tanti altri problemi di fondo molto più seri di cui occuparsi e non potrà certo continuamente tornare a parlare del terremoto dell'Irpinia, del salernitano, della Basilicata.

Dunque, anche se non si vuol approvare la proposta di legge che già avevo presentato su questo tema nella passata legislatura, è lo stesso Governo che potrebbe chiedere una delega, magari prevedendo una Commissione consultiva *ad hoc* di deputati e senatori, perché tra l'altro qui non si tratta di una Commissione delle due Camere; si potrebbero ascoltare le singole Commissioni, questa o quella, ma ci si potrebbe trovare anche in permanente imbarazzo.

Altro tema è quello dei fondi. Ha ragione il collega Curci: oggi certamente alcuni comuni hanno saputo spendere tutto e bene, ma altri ne sono ben lungi; dispongono magari di un centinaio di miliardi ma non li hanno impiegati. Probabilmente non ne hanno nemmeno colpa, perché talvolta si tratta di situazioni oggettive che non dipendono da loro; ma perché punire chi ha saputo spendere e lasciare sempre soltanto sulla carta stanziamenti per comuni che non possono spendere? Sono situazioni difficili dal punto di vista tecnico, ma dobbiamo risolverle. Quando il ministro dice che si è speso un certo numero di miliardi e che quindi vi sono fondi immediatamente disponibili, dice il vero, ma quei miliardi finiranno in pochi mesi, mentre il problema resta da studiare non soltanto sul piano di cassa ma anche su quello della programmazione.

Il Comitato ristretto mi ha consentito di sollevare alcune questioni cui tenevo in particolare, come per ciò che concerne la scarsa attività statale per la ricostruzione di beni demaniali, come ad esempio le caserme, oppure per quanto riguarda gli enti di culto.

Stiamo risistemando la problematica concordataria e bisogna dar il giusto posto anche agli edifici ecclesiastici, mentre nelle zone considerate sembra che di chiese non se ne sia ricostruita quasi nessuna!

Con gli emendamenti accolti dal Comitato, si è realizzato un notevole passo avanti, anche per il fatto che si è compresa in un articolo la possibilità per chi ha subito danni nel terremoto del 1962 (che allora interessò il Beneventano, il Sannio e l'Irpinia), e ne subisce ancora le conseguenze, di poter ottenere un'equiparazione; sono grato agli amici del Comitato per aver accolto questi emendamenti e per il lavoro svolto in comune. Vi sono dissensi con i colleghi comunisti: non si può accogliere il punto di vista su tutti gli argomenti. Su qualcosa si può modificare l'orientamento della maggioranza, vedremo; comunque il clima è stato di sostanziale intesa, tale da far bene sperare. Il Governo dovrebbe essere indotto a chie-

dere una delega per una legislazione almeno di tre anni, affidatagli con l'ausilio di una Commissione bicamerale, affinché si possa procedere più speditamente senza sollecitare continuamente, dai due rami del Parlamento, discussioni come quella di stamane che, per quanto importanti, si svolgono *in camera caritatis*!

Confido che le popolazioni interessate possano ricavare gli sperati benefici dopo questi interventi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanfagna. Ne ha facoltà.

MARCELLO ZANFAGNA. Signor Presidente, onorevole ministro, questo provvedimento non ci soddisfa completamente ma, sicuramente, rappresenta un passo avanti nella situazione delle zone terremotate nella Campania e nella Basilicata.

Partendo dalle considerazioni da ultimo svolte dal collega Sullo, voglio ricordare al ministro che, tra l'altro, in Commissione ha dimostrato di saperlo bene e di valutarlo nei suoi giusti termini, la esistenza di una Commissione bicamerale per il Mezzogiorno. Io credo che, più che affidarci ad altre Commissioni, la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno sarebbe — o meglio, a mio giudizio, è — la più adatta a seguire passo per passo l'evoluzione della legge; in essa convergerebbe il contributo dei deputati e dei senatori del Mezzogiorno per aggiustare certi tiri. Mi corre l'obbligo di dire, come fatto politico, che se i commissariati per il terremoto di Napoli — non parlo della Basilicata — avessero funzionato bene, forse oggi non esprimeremmo certe lamentele e certe critiche. Se i *container* non avessero rappresentato la più ignobile e la più volgare speculazione che ci sia stata, d'accordo tra amministratori e camorra, oggi non lamenteremmo uno stato di fatto che non è più frenabile.

Signor ministro, vorrei raccontarle un episodio che, come si dice in «politichese», è emblematico. Due anni fa presentai un'interrogazione con la quale intendevo sapere come e perché alla base navale di

Napoli il genio militare addetto alla marina avesse dato, a trattativa privata, l'appalto della ricostruzione del molo San Vincenzo — si tratta di miliardi — a certi personaggi che con la costruzione del porto avevano poco o niente a che vedere. Il ministro di allora Lagorio non rispose alla mia interrogazione presentata in Assemblea; dopo molto tempo riuscii però a trasferire tale interrogazione in Commissione ed in quella sede il ministro, leggendo naturalmente il solito copione che i funzionari preparano ai rappresentanti del Governo, disse che gli appalti a trattativa privata erano consentiti dal Ministero della difesa — il che non è vero — e fece i nomi degli appaltanti. Io immediatamente lo interruppi dicendo che tra costoro vi erano due noti camorristi. Non se ne seppe più niente. Il responsabile di questo appalto è ancora lì a fare i suoi affari, e non certo quelli della marina, e niente è stato spostato. Ma c'è di più. Quando Spadolini arrivò a Napoli, in occasione dell'evento tellurico, ripropose questo gravissimo tema — il Presidente Azzaro può ben compendermi — al Presidente del Consiglio di allora facendo nomi e cognomi. È inutile dire che si continua in questo andazzo e che gli ufficiali del genio navale, addetti alla base navale di Napoli, continuano questo mercimonio in favore di molti camorristi.

La situazione andrebbe quindi rivista perché certe speculazioni così evidenti non avrebbero più ragione di essere, se veramente si bandissero gli appalti regolarmente e se veramente la ricostruzione fosse vista sotto il profilo della necessità delle popolazioni terremotate e non già con una visione protagonistica, da parte di certi sindaci o *ras* di partito, o come una elemosina da distribuire ai terremotati della Campania. A questo riguardo devo dire che l'Irpinia ha avuto la fortuna di avere da una parte De Mita e dall'altra il ministro De Vito che, come *ras* della zona, si sono preoccupati che la ricostruzione avvenisse in una determinata maniera. Certamente meglio che in Campania. Si pensi alla differenza che vi è stata tra la presenza di *container* pesanti in

Irpinia e quella delle «scatolette» che sono state date a Napoli dove, ancora oggi, vivono i terremotati ai quali erano stati promessi 20 mila alloggi. Di quei 20 mila alloggi, oggi ce ne sono solo trecento! Le domande per ottenere la casa erano oltre 35 mila: ebbene, ne sono state esaminate dalla apposita commissione per la casa soltanto settemila, ed in maniera molto superficiale, senza valutare l'effettiva consistenza del diritto alla casa di questa gente. Gli alloggi, tra l'altro, avrebbero dovuto essere 28 mila (e non 20 mila), ma — lo ripeto — ce ne sono soltanto 300 che sono stati consegnati dal sindaco comunista in concomitanza con le elezioni. Quello avrebbe dovuto essere il grande *exploit* della amministrazione napoletana, che ora non c'è più, ma non lo fu dal momento che si trattò di una evidente dimostrazione di inefficienza: infatti quella esistente tra 28 mila e 300 è una proporzione non certo valida.

Anche su questa legge pesa l'ombra della camorra. Nonostante si sia cercato di limitarne i guasti, questa sembra una legge fatta apposta per soddisfare i grandi appetiti della camorra. Noi del Sud sappiamo che la camorra oggi è anche in giacca e cravatta e che gode di importanti collusioni. Ogni giorno i giornali danno il bollettino dei guasti della camorra, con gli arresti dei presunti camorristi, le gesta dei pentiti: il discorso comprenderebbe anche il protagonismo di certi magistrati poiché non possiamo credere che tutta la classe politica italiana sia guasta e marcia. Quei bollettini ci danno ragione quando diciamo che questa legge praticamente favorisce la camorra.

Signor ministro, noi approviamo questa legge in stato di necessità poiché siamo in ritardo e perché la legge deve operare ancora; la approviamo soprattutto perché piovano su Napoli 500 miliardi in più, oltre ai 200 già previsti. Solo per questo noi l'approviamo. Poi bisognerà vedere che uso se ne farà. Noi non crediamo che con queste provvidenze il comune di Napoli, la Campania e soprattutto l'Irpinia riescano, nei fatti, a costruire ciò che va costruito e a dare una casa a coloro che

dal 1980 la aspettano, nonostante gli impegni del Governo e le promesse delle autorità governative.

Andrebbero fatti anche altri discorsi: ma abbiamo un ministro della protezione civile latitante, in quanto — contrariamente agli impegni assunti — quel ministro ha accettato la vicesegreteria di De Mita del quale era forza alternativa. Ora egli è diventato vicesegretario del partito ed il ministero della protezione civile è scoperto. Probabilmente, come dicono i giornali, ci andrà il collega Zamberletti, assai esperto in queste cose, come ha dimostrato in Friuli, in Campania ed in Basilicata. Ma la situazione di Pozzuoli non è solo di Pozzuoli, con un progetto di ricostruzione a Monteruscello, dopo che i geologi si sono pronunciati dicendo che il rischio di Monteruscello è inferiore, ma non troppo, a quello di Pozzuoli. Mi domando come, nella fretta, si possa stabilire la ricostruzione di una seconda Pozzuoli in un'area sismica che certamente produrrà i suoi danni, come dicono i geologi.

C'è poi la questione della protezione civile, perché non sono sufficienti le verifiche. Al consiglio comunale di Napoli il professor Ippolito, vicepresidente della commissione grandi rischi, ha detto che saranno effettuate delle verifiche nell'area puteolana, cioè nell'area flegrea (nell'area delle fiamme, come dicevano i romani riferendosi alla solfatara e ad altri vulcani spenti) ma che, dovendo tali verifiche essere fatte dai docenti della università di Napoli, si prevedono sette o otto mesi di tempo per effettuarle. Evidentemente Scotti o i suoi consiglieri ignoravano ed ignorano che quella terra (Bagnoli e tutta la zona di Fuorigrotta) è una zona ad alto rischio sismico per cui, se bisogna aspettare i sei o sette professori universitari addetti alle verifiche, si renderà necessaria un'altra proroga di questa legge, perché quella attuale non sarà sufficiente, considerando che passeranno, secondo quanto ha detto il professor Ippolito, sette o forse dieci mesi prima che possano essere effettuate le verifiche nelle aree di maggiore rischio.

Come dicevo prima, signor ministro, noi accettiamo questa legge in stato di necessità e l'approveremo, perché — ripeto — si tratta di dare 500 miliardi in più per Napoli. Ci sarebbe da chiedere al Governo (in proposito avevamo richiesto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per Napoli e ci sarebbe da spingere in tal senso) che fine abbiano fatto i soldi dati a Napoli, ai due commissariati per il terremoto, quello comunale e quello regionale; ma di questo parleremo in altra sede, costituendo ora questi 500 miliardi in più una piccola scorta di fronte ai bisogni del capoluogo e di tutta l'area del cratere; con essi, comunque, toglieremo solo un bicchiere d'acqua al vasto mare delle disgrazie del Mezzogiorno. Questo è l'unico motivo per cui noi voteremo a favore di questo disegno di legge di conversione (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. In data 22 marzo 1984, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

PIRO ed altri: «Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte dello studente Pier Francesco Lorusso, l'11 marzo 1977, a Bologna, e sugli sviluppi giudiziari della vicenda» (doc. XXII, n. 1).

Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la V Commissione, onorevole Carmelo Conte.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Anche a nome del collega Fornasari, rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro De Vito.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli deputati, credo che le argomentazioni degli onorevoli relatori e gli interventi degli onorevoli Curcio, Sullo e Zanfagna nella discussione sulle linee generali abbiano puntualizzato la reale situazione di queste zone terremotate, che sono oggetto di esame dell'Assemblea in relazione ai contenuti di questo provvedimento. Mi pare che le riflessioni di tutti siano state riferite a tre problemi di ordine generale, in relazione ai problemi delle calamità e, in particolare, dei terremoti. Si evince come prima necessità l'esigenza di una legislazione chiara, affinché i cittadini possano avere riferimenti precisi e diritti certi da riscontrare con puntualità. Coerenza della legislazione significa anche certezza di finanziamenti in relazione ai problemi dei danni.

Mi pare che il terzo problema emerso sia quello della gestione coordinata dei provvedimenti relativi alla ricostruzione ed allo sviluppo di queste zone terremotate.

Io non mi soffermerò a lungo su questi argomenti, ma voglio dire che l'onorevole Sullo ha fatto un efficace intervento in relazione alla legislazione in materia di terremoti, in particolare di questo terremoto. È vero: si è legiferato per questo terremoto solamente con decreti-legge, e quindi spesso non approfondendo tutta la materia, anche se bisogna riconoscere che il primo provvedimento legislativo, sia pure ricompreso nella conversione in legge di un decreto (mi riferisco alla legge n. 219 del 1982), aveva affrontato organicamente la materia del terremoto, anche se poi, a distanza di tempo, si è palesata la necessità di aggiornamenti e di modifiche, in quanto questo terremoto ha colpito una realtà molto estesa dal punto di

vista geografico ed ha provocato un'entità di danni notevole.

Non dimentichiamo che si tratta di circa 700 comuni danneggiati dal terremoto, sia pure in misura diversa e graduata. Abbiamo 36 comuni disastriati, completamente distrutti, circa 300 comuni gravemente danneggiati ed altrettanti danneggiati. Quindi, proprio in relazione alla complessità della situazione provocata da questo terremoto, si è palesata l'esigenza di ulteriori aggiornamenti legislativi.

Condivido la valutazione dell'onorevole Sullo, secondo cui proprio per la complessità di questa realtà l'orientamento più utile sarebbe quello dell'esercizio di una delega da parte del Governo, perché è impossibile, legislativamente, poter riscontrare i tanti casi singoli, che pure esistono nelle realtà così complesse delle due regioni, per cui non è immaginabile che la normativa di dettaglio che tenga conto di tutte le situazioni particolari sia discussa in Parlamento poiché lo impegnerebbe in maniera eccessiva — come giustamente osservava il collega Sullo —, tenuto conto dell'impegno legislativo delle due Camere, che sta diventando piuttosto costante.

Sto tentando di rivedere la norma cui ha fatto riferimento l'onorevole Sullo, relativa alla delega al Governo. Infatti, avevo fatto presente alle Commissioni riunite che la formulazione di quella norma non mi sembrava corrispondesse esattamente agli obiettivi che si volevano raggiungere. Quindi, bisognerebbe studiare una formulazione un po' più appropriata.

Per quanto riguarda i finanziamenti, anche qui ci sono state valutazioni contrastanti, e mi pare che vada fatta chiarezza. Con la ricordata legge n. 219 infatti (di questo bisogna dare atto al Governo ed al Parlamento, perché credo che questo sia uno dei pochi casi — a parte quello del terremoto del 1962, al quale pure faremo qualche accenno — in cui Governo e Parlamento hanno risposto nel giro di sei mesi, sia pure con decreto-legge, all'esigenza di una legislazione che si riferisse a quel terremoto) fu previsto, non avendo stima del danno, uno stanziamento globa-

le che potesse far fronte alla situazione. Quello stanziamento corrisponde alle esigenze di ricostruzione totale delle zone terremotate? No, assolutamente.

Questa è una delle ragioni che hanno portato il Governo, nell'adottare un decreto-legge, come è stato detto correttamente, di soli tre articoli, a riprendere la normativa e a fissare un termine molto breve per la presentazione delle domande relative al danno, perché, onorevoli deputati, siamo ad oltre tre anni dal terremoto e non esiste ancora la mappa del danno, in quanto anche la ripartizione delle risorse è stata fatta sulla base di una stima del danno, realtà per realtà.

La norma introdotta in questo provvedimento relativamente alla presentazione delle domande ci darà la possibilità, entro il 31 marzo e quindi entro pochi giorni, avendo attivato il meccanismo del censimento, di avere finalmente la mappa dei danni e la quantificazione delle risorse necessarie per completare la ricostruzione. Questo è un dato essenziale perché, come ha ricordato l'onorevole Sullo, il provvedimento in esame contiene una piccola norma di aggancio ad alcune situazioni del terremoto dell'Irpinia e del Sannio del 1962, riferita ad abitazioni che, avendo avuto danni in questo terremoto non ancora riparati a distanza di 22 anni, sono stati ulteriormente colpiti dal terremoto del 1980. Di qui l'esigenza dell'emendamento presentato dall'onorevole Sullo, per riparare il danno di quelle abitazioni che sono state due volte colpite dal terremoto.

Proprio l'esperienza degli altri terremoti ci ha indotto a modificare il meccanismo delle domande e dei progetti; un metodo di programmazione delle risorse finanziarie dal momento che, come è stato qui rilevato, esiste un problema di programmazione delle risorse necessarie ed esiste un problema di cassa (sollevato anche dall'onorevole Curcio). Dal punto di vista delle disponibilità per competenza, onorevole Curcio, lei sa che ne abbiamo ancora per circa 3.500 miliardi.

Di fronte a questa disponibilità di competenza, vi sono realtà nelle quali, come è

stato qui osservato, comuni che hanno avuto assegnazioni non hanno speso le risorse ricevute. Una delle ragioni è riconducibile al ritardo dell'approvazione degli strumenti urbanistici, per cui questo provvedimento contiene qualche norma che ancora fa riferimento a procedure particolari per l'approvazione di tali strumenti. Ma vi sono anche comuni che, avendo adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla elaborazione degli strumenti urbanistici, hanno esaurito le risorse loro assegnate, con progetti pronti. Aggiungo che il decreto-legge che abbiamo reiterato, emanato il 29 dicembre 1983 e non convertito, dunque oggi al riesame del Parlamento, ha prodotto effetti, dal punto di vista della spesa, di una notevole consistenza. Per effetto di quel decreto, infatti, e del cambiamento delle procedure relative al calcolo del contributo ed all'esame dei progetti, oggi siamo in presenza di migliaia di progetti esaminati dalle Commissioni competenti che attendono il finanziamento, che esiste in alcune realtà comunali e che, invece, va garantito in altre.

Credo che il primo provvedimento, di per sé, abbia finalmente fatto decollare la ricostruzione, con lo snellimento delle procedure e con il cambiamento di alcuni meccanismi che oggi questo ramo del Parlamento conferma, con l'approvazione del provvedimento in esame.

Rispetto a tale realtà, come si attesta il Governo? Nella ripartizione dei fondi ancora disponibili, che il CIPE dovrà esaminare appena avremo, a metà aprile, la mappa del danno — comune per comune —, si terrà conto di due dati: dell'entità del danno e, contestualmente, della presentazione dei progetti pronti per poter essere finanziati.

Volevo, dunque, garantire gli onorevoli deputati intervenuti nel dibattito che terremo conto di questi parametri, entità del danno e progetti pronti, per accelerare l'opera di ricostruzione.

Altri problemi che hanno ritardato, in qualche misura, il decollo della ricostruzione, sono riferibili alla gestione della legge e di tutta la normativa concernente

il terremoto in questione. Anche le strutture tecniche dei comuni costituiscono un altro problema, che viene risolto col provvedimento in esame, che fornisce di un minimo di organico i comuni più danneggiati dal terremoto e consente, con altri strumenti, la possibilità di integrare le attrezzature tecniche di cui sopra, al servizio della attuazione della legge.

Altre norme del provvedimento sono state ricordate dai colleghi intervenuti nel dibattito, ed io per ragioni di tempo non ne farò riferimento e mi rimetterò a quello che è stato qui sottolineato. Ma c'è una realtà, ricordata dall'onorevole Sullo e dall'onorevole Zanfagna, e cioè che la triste vicenda che ha colpito la Campania e la Basilicata è stata oggetto di una grande solidarietà nel momento dell'emozione, ma a distanza di tre anni si è notevolmente affievolita: c'è il rischio della rassegnazione su un problema così rilevante; la sensibilità del Parlamento e delle forze politiche deve essere pertanto tale da dare risposte adeguate al dramma verificatosi.

Questo provvedimento, che contiene anche qualche integrazione riferita non solo ai problemi della ricostruzione ma anche a quelli dello sviluppo, si fa carico in qualche misura delle esigenze presenti nelle due realtà regionali.

Non credo che con il provvedimento all'esame si sia completata la normativa relativa alla ricostruzione e allo sviluppo; quindi non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Sullo per cercare di trovare una forma di delegificazione, perché diversamente non è possibile gestire realtà così complesse e difficili rispetto ad eventi tanto drammatici; fermo restando il diritto-dovere del Parlamento, nell'esercizio della delega, di controllare l'attività dell'esecutivo nella gestione della vicenda.

Detto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi soffermerò su altri problemi, ma dirò soltanto all'onorevole Zanfagna, in relazione alla questione da lui sollevata dei 20 mila alloggi a Napoli, che esiste un ritardo nella loro costruzione. D'altra parte il provvedimento si fa

carico ulteriormente di questi aspetti, e quindi anche in tale direzione c'è una qualche risposta al problema sollevato.

Ringrazio i componenti delle due Commissioni e i relatori che hanno lavorato alla definizione della normativa oggi all'esame di questa Assemblea; purtroppo i tempi a nostra disposizione sono piuttosto stretti, ma mi auguro che sia possibile integrare la legislazione con la proposta che qui è stata fatta dell'esercizio della delega, sapendo che è responsabilità del Parlamento e del Governo dare risposte adeguate a problemi così drammatici (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 4, è sostituito dal seguente:

«I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati alla data del 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 è prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, numero 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al 30 giugno 1984»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro il 31 maggio 1984, determina le nuove tabelle del personale da assegnare ai provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e alle sezioni staccate di Avellino e di Salerno istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, in maniera da adeguarle ai programmi operativi e da assicurare a ciascuna delle predette sezioni l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici».

7-ter. Il ministro dei lavori pubblici e il ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.

7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al precedente comma 7-bis, già autorizzate per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987»;

al comma 8, le parole: residenti dall'epoca sono sostituite dalle seguenti: residenti alla data.

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento»;

il comma 5, è sostituito dal seguente:

«La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi 3 e 4, non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma»;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981».

All'articolo 3:

al comma 1, primo capoverso, lettera c), le parole: massimo ammissibile sono sostituite dalla seguente: relativo;

al comma 1, secondo capoverso, le parole: del contributo massimo ammissibile sono sostituite dalle seguenti: del relativo contributo;

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli inter-

venti di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui ai precedenti capoversi, ma comunque prima dell'inizio dei lavori;

al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le parole: della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire 15.000»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti del precedente articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dal precedente articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo

del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al 10 per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui al precedente articolo 2»;

al comma 5 le parole: massimo ammissibile; *sono soppresse;*

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, le parole: entro il 30 giugno 1984 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 31 dicembre 1984;

al comma 9, le parole: o di piano di ricostruzione *sono soppresse;* e *le parole:* 30 giugno 1984 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 1984;

al comma 10, le parole: 30 giugno 1984 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 1984.

All'articolo 5:

il comma 1 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.

4.-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge n. 219».

All'articolo 6, la parola: massimi, è soppressa; alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.

All'articolo 7:

al comma 2, le parole: che è sottoposto alla condizione dell'intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa del diritto di proprietà, sono sostituite dalle seguenti: che è subordinato al deposito di idonea documentazione;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«I contributi previsti nel presente decreto sono assegnati anche a coloro che, nella qualità di discendenti diretti dei proprietari, occupavano le unità immobiliari prima del sisma e ne siano divenuti proprietari in virtù di donazione successiva al sisma stesso».

al comma 5, le parole: anche se successivamente alla data dello stesso, sono soppresse; dopo la parola: dimostrino, sono aggiunte le seguenti: con dichiarazione medica giurata; è aggiunto il seguente periodo: Gli eredi di proprietari di unità immobiliari, deceduti successivamente alla data del sisma per altre cause, hanno titolo ai contributi previsti dalla presente legge a favore del loro dante causa, nei limiti a quest'ultimo spettanti.

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, trascorsi 60 giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il Presidente del-

la Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede alla loro definizione entro i successivi 30 giorni»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore relativo all'anno di assegnazione del contributo».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis.

(Benefici a favore dei supplenti delle scuole private).

I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 70, sono equiparati agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981 ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone».

Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Proroga dei termini).

«1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, è differito al 30 giugno 1984.

2. Il ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con

modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quale è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza.

4. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 23-bis dello stesso decreto legge, così come convertito dalla predetta legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 9, secondo comma, del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984 sono prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia oltre il 30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non può assumere incarichi professionali privati concernenti pratiche connesse allo svolgimento della convenzione. In caso di risoluzione di essa in attuazione del principio di cui al presente comma il comune può procedere alla sostituzione con altro tecnico.

6. Ai comuni disastriati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori

spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

7. Il ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastriati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

8. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e 1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché nei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sono, a domanda, dispensati, anche se già arruolati ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole da: dai prefetti alla fine, con le seguenti: dai comuni ai quali è demandata la definizione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

degli impegni assunti nella fase di emergenza.

1. 3.

D'AMBROSIO, CURCIO, VIGNOLA,
GEREMICCA.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati.

1. 4.

CURCIO, D'AMBROSIO, VIGNOLA,
GEREMICCA.

Al comma 7-bis, sostituire il primo periodo con i seguenti:

I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di 25 unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni.

1. 5.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva negli anni 1981, 1982 e 1983 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle

zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché dei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sono dispensati dalla chiamata alle armi limitatamente e soltanto per l'anno 1984.

1. 1.

CACCIA, MARZO, CERQUETTI, DI RE,
MICELI, BATTISTUZZI, PERRO-
NE, REGGIANI.

Al comma 8, sostituire le parole: negli anni 1984 e 1985 con le seguenti: nell'anno 1984.

1. 2.

LA COMMISSIONE.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Contributi per la ricostruzione
e la riparazione)*

«1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da $S = 9$ a $S = 12$;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. L'onere relativo alle realizzazioni di cui ai commi precedenti non può essere superiore al 60 per cento del costo d'intervento.

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

7. Per le costruzioni in corso alla data del sisma, in base a licenza o concessione edilizia, il contributo è rapportato al danno subito, nei limiti previsti nel presente decreto.

8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

2. 1.

D'AMBROSIO, CURCIO, VIGNOLA,
GEREMICCA.

Sopprimere il comma 4.

2. 2.

VIGNOLA, GEREMICCA, CURCIO,
D'AMBROSIO.

Sopprimere il comma 5.

2. 3.

D'AMBROSIO, VIGNOLA, CURCIO,
GEREMICCA.

Sopprimere il comma 7.

2. 4.

CURCIO, D'AMBROSIO, GEREMICCA,
VIGNOLA.

L'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).

«1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

«La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o dal febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia».

2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile, ai sensi del presente decreto. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire 10.000.

3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente articolo 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

5. In mancanza di disponibilità finanziaria, il sindaco indica il contributo massimo ammissibile, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presente.

7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

8. Entro il 30 giugno 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastri e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.

9. I comuni disastri e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data 23 novembre 1980 di piano regolatore generale e di piano di ricostruzione, sono tenuti, entro la stessa data del 30 giugno 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastri e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastri dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 30 giugno 1984.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute

nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In mancanza di disponibilità finanziaria, il sindaco ha l'obbligo di prendere atto delle domande presentate che siano in possesso dei requisiti di completezza e regolarità di cui al comma 1, di rilasciarne ricevuta e di iscrivere, per tipologia di intervento con l'indicazione della spesa relativa, in apposito elenco, da trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza prevista al comma 1, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ne riferisce al Parlamento.

3. 1.

LODIGIANI.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Decorso tale termine senza che vi si provveda, è sospesa, fino alla predisposizione degli atti dovuti ai sensi del comma precedente, l'applicazione delle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini interessati.

3. 2.

LODIGIANI.

Al comma 10, sostituire le parole: a carico dei comuni disastri con le seguenti: a carico dei comuni predetti.

3. 4.

LA COMMISSIONE.

Avverto che agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Assegnazione di contributi a soggetti diversi dall'intestatario della unità immobiliare).

«1. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati anche a coloro che, alla data del sisma, risultano, da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, legittimi possessori di unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma stesso, in base a titolo idoneo a far loro acquisire la proprietà dell'unità immobiliare.

2. L'erogazione del contributo è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative al pagamento del saldo finale, che è sottoposto alla condizione dell'intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa del diritto di proprietà.

3. In caso di mancato accertamento del diritto di proprietà, le somme erogate, maggiorate dell'importo connesso agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, sono recuperate anche con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. I contributi previsti nel presente decreto sono altresì assegnati a coloro che, nella qualità di discendenti diretti dei proprietari, abitavano stabilmente nelle unità immobiliari prima del sisma e ne siano divenuti proprietari in virtù di donazione successiva al sisma medesimo.

5. Gli eredi di proprietari di unità immobiliari, deceduti in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, hanno titolo ai contributi previsti nel presente decreto a condizione che dimostrino l'indicata dipendenza causale nonché il titolo di proprietà, trascritto all'atto dell'integrazione della documentazione, ai sensi del precedente articolo 3».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

7. 1.

GEREMICCA, CURCIO, VIGNOLA,
D'AMBROSIO.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato:

1) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;

2) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti a quest'ultimo spettante.

Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.

Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1982, n. 219, o, nel caso sopra, indicato al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario.

7. 7.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Sostituire il comma 1 con il seguente:

I contributi di cui al presente decreto sono assegnati anche a coloro che, alla data del sisma, risultano, da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, proprietari per avvenuta usucapione ai sensi degli articoli 1159 e seguenti del codice civile.

7. 4.

CURCI.

Sopprimere il comma 2.

7. 2.

VIGNOLA, CURCIO, D'AMBROSIO,
GEREMICCA.

Al comma 2, sostituire le parole: alla condizione della intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa con le seguenti: alla condizione dell'intervenuto provvedimento giudiziario definitivo accertativo.

7. 5.

CURCI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini processuali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 346, sono ridotti ad un terzo anche per le procedure già in corso.

7. 6.

CURCI.

Sopprimere il comma 3.

7. 3.

CURCIO, VIGNOLA, D'AMBROSIO,
GEREMICCA.

Avverto che all'articolo 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Accelerazione delle procedure).

«1. Gli atti in materia di lavori pubblici e di urbanistica posti in essere dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, corredati del parere del competente organo tecnico consultivo regionale o statale, ove richiesto dalla legislazione vigente, sono sottoposti, fino al 31 dicembre 1986, al solo controllo di legittimità previsto all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma 1 ove esso non sia reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilità del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187».

A questo articolo, nel testo modificato delle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Decorso tale termine senza che vi si provveda, è sospesa, fino alla predisposizione degli atti dovuti ai sensi del comma precedente, l'applicazione delle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, nei territori interessati.

9. 2.

LODIGIANI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Il sindaco, previa apposita deliberazio-

ne del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione perché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili per un periodo non posteriore al termine previsto nel precedente comma.

La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui al citato articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui alla presente legge.

9. 1.

LA COMMISSIONE.

Ricordo che agli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Passiamo pertanto ai pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Avverto che dal gruppo della democrazia cristiana è pervenuta richiesta di scrutinio segreto su alcuni emendamenti. Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Onorevole Conte?

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento D'Ambrosio 1.3 e parere favorevole sull'emendamento Curcio 1.4.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Caccia 1.1, poiché è assorbito dall'emendamento 1.2 della Commissione

che raccomando alla Camera unitamente all'emendamento 1.5 della Commissione.

Parere contrario sugli emendamenti D'Ambrosio 2.1, Vignola 2.2, D'Ambrosio 2.3, Curcio 2.4, Lodigiani 3.1 e 3.2. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 3.4 della Commissione.

Desidero invitare i presentatori degli emendamenti Geremicca 7.1, Curci 7.4, Vignola 7.2, Curci 7.5 e 7.6, a ritirarli, in quanto sono tutti assorbiti dall'emendamento della Commissione 7.7. Se non dovessero essere ritirati, il parere è contrario.

Parere contrario, infine, anche sugli emendamenti Curcio 7.3 e Lodigiani 9.2. Raccomando in fine all'approvazione della Camera gli emendamenti 7.7 e 9.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore per la V Commissione.

PAOLO PIETRO CACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Caccia.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor Presidente, il relatore onorevole Conte ha dichiarato che l'emendamento 1.2 della Commissione assorbe il mio emendamento 1.1; ma io non credo che sia così.

Esiste soprattutto un problema di merito. Il motivo per cui, insieme con i rappresentanti degli altri gruppi, ho presentato questo emendamento era quello di eliminare una scorretta interpretazione delle leggi precedenti per quanto riguarda i giovani di leva. Tutti sanno che con le leggi precedenti era stata fatta confusione tra chiamata alla leva e chiamata alle armi, per cui tutti i giovani chiamati negli anni 1981, 1982 e 1983 rimasero a casa; quelli invece che avevano chiesto il rinvio,

per motivi familiari, di studio o altro, chiamati nel 1984 dovettero presentarsi, poiché era cessata l'efficacia della legge precedente.

Di fronte a questo fatto, molti giovani delle zone terremotate hanno fatto ricorso al TAR, per chiedere di avere uguale trattamento.

Ora è chiaro che, se venisse approvato il testo della Commissione, nel 1985 tutti i giovani chiamati alla leva negli anni 1981, 1982 e 1983, dovranno ancora fare ricorso al TAR per avere diritto a rimanere a casa. Avremo così inventato il sistema di rimanere a casa per quei giovani che, avendo a disposizione un milione, potranno servirsi di un avvocato per far ricorso al TAR, ed ottenere l'esenzione dal servizio militare.

A parte questo, c'è anche un problema veramente grave: data la mancanza di giovani di chiamata alle armi, non è immaginabile di dover rinunciare a giovani che hanno una buona disponibilità alle armi dal punto di vista psicologico, fisiologico e sociale, mentre altri, di altre zone di tutta l'Italia, sono chiamati anche se precedentemente esonerati, o dichiarati non adatti al servizio militare, per motivi fisiologici e psicologici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Curcio. Ne ha facoltà.

Rocco CURCIO. Signor Presidente, ritengo che le motivazioni addotte dal collega Caccia siano valide e che, perciò, si debba accettare l'emendamento Caccia 1.1, con il conseguente ritiro dell'emendamento 1.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CARMELO CONTE, Relatore per la V Commissione. La Commissione prende atto delle argomentazioni dell'onorevole Caccia e ritira il proprio emendamento 1.2, esprimendo nel contempo parere favorevole sull'emendamento Caccia 1.1.

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente della V Commissione. Desidero presentare tre emendamenti, concordati con il Governo e formulati dalla Commissione all'unanimità, agli articoli 5, 11 e 12 del disegno di legge, che consegno agli uffici.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cirino Pomicino.

Suspendo la seduta fino alle 11,10, in attesa che decorra il regolamentare termine di preavviso previsto per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 10,55,
è ripresa alle 11,15.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alle votazioni. Avverto che la richiesta di scrutinio segreto è stata ritirata.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore per la V Commissione. Ne ha facoltà.

CARMELO CONTE, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori degli emendamenti D'Ambrosio 1.3, 2.1 e 2.3, Vignola 2.2, Curcio 2.4, Lodigiani 3.1 e 3.2, Geremicca 7.1, Curci 7.4, Vignola 7.2, Curci 7.5 e 7.6, Curcio 7.3 e Lodigiani 9.2 a ritirare i relativi emendamenti. Propongo, inoltre, di sostituire, nella rubrica dell'articolo 7, la parola «intestatario» con l'altra «proprietario»: si tratta esclusivamente di una esigenza di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Sta bene. Via via che porremo in votazione questi emendamenti, chiederò ai presentatori se intendano mantenerli.

Passiamo ai voti.

Onorevole Curcio, mantiene l'emendamento D'Ambrosio 1.3, di cui è cofirmatario?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

ROCCO CURCIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Curcio.

Pongo in votazione l'emendamento Curcio 1.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caccia 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento della Commissione 1.2 è stato ritirato.

Onorevole D'Ambrosio, accoglie la richiesta del relatore di ritirare i suoi emendamenti 2.1 e 2.3 nonché gli emendamenti Vignola 2.2 e Curcio 2.4?

MICHELE D'AMBROSIO. Accetto l'invito della Commissione per quanto riguarda i miei emendamenti 2.1 e 2.3 e l'emendamento Vignola 2.2.

ROCCO CURCIO. Insisto per la votazione del mio emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, conferma il parere espresso su questo emendamento?

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. No, signor Presidente, riconsidero il parere espresso precedentemente ed accetto l'emendamento Curcio 2.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curcio 2.4, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Onorevole Lodigiani, il relatore le ha chiesto di ritirare i suoi emendamenti 3.1, 3.2 e 9.2. Accoglie tale richiesta?

ORESTE LODIGIANI. Accolgo l'invito della Commissione a ritirare il mio emendamento 3.1 ma non posso assolutamente ritirare gli emendamenti 3.2 e 9.2. E vi chiedo, nel momento in cui mi impegno ad una brevissima illustrazione, di prestare attenzione ad un problema molto delicato. Infatti, pur dubitando che questi due emendamenti abbiano una sorte già segnata, desidero che rimanga agli atti una mia preoccupazione, che ha anche valore di denuncia e della quale desidero che prima di votare siate informati.

Il problema è questo: migliaia di miliardi vengono oggi, e prevedibilmente verranno anche domani, spesi nella attività di ricostruzione delle aree terremotate. Queste risorse sono per la gran parte impegnate in attività edilizie e di ristrutturazione urbanistica ma in molte zone interessate si è creato un intreccio perverso tra pubbliche amministrazioni e camorra, la quale ultima ha visto, vede, e probabilmente vedrà, nel terremoto un'ottima occasione per arricchirsi.

Se questo è vero, dobbiamo sapere che abbiamo speso, spendiamo, e probabilmente spenderemo, ancora ingentissime somme senza avere quasi mai il riferimento necessario a strumenti urbanistici anche per gli obblighi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 9 di questo decreto-legge.

Io dichiaro in questo momento, so che tra qualche anno vedremo confermata nei fatti questa mia previsione, che questi articoli, così come sono formulati, rimarranno del tutto inapplicati.

Per concludere, mi chiedo se tutto questo non rappresenti obiettivamente un invito ai gruppi di pressione più squalificati

— compresa la camorra — a continuare a disporre a tempo indeterminato di un reale potere di pressione sugli strumenti urbanistici, mentre continuano e continueranno ad affluire ingentissimi fondi, che nessuno vuole negare, a patto però che si sia certi della loro corretta utilizzazione (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Lodigiani 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.7 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 7 del decreto-legge, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Geremicca 7.1, Curci 7.4, Vignola 7.2, Curci 7.5 e 7.6 e Curcio 7.3.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Lodigiani 9.2.

CARLO FUSARO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO FUSARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano appoggia l'emendamento Lodigiani 9.2: vi è il problema di non lasciare fondi a tempo indeterminato, che possono dar luogo a pressioni camorristiche di ogni tipo. Il gruppo repubblicano sostiene un intervento a favore delle zone terremotate, che non rivesta carattere assistenziale all'infinito!

Diamo il nostro assenso a questo emendamento e ne chiediamo la votazione segreta.

ANTONIO GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Anche il nostro gruppo voterà a favore di questo emendamento.

PIETRO SERRENTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO SERRENTINO. Ci associamo alla richiesta del gruppo repubblicano per una votazione segreta su questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole relatore?

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, su questo punto dobbiamo fare maggiore chiarezza e non lasciar crescere una opinione distorta. Questo emendamento apparentemente introduce un criterio che potei definire rigorista, con termine alla moda. Ma è un criterio sbagliato, nel momento in cui, per inadempienze degli amministratori, si colpisce il cittadino. Questo — per l'inadempienza del suo sindaco — non avrebbe più titolo o diritto a ricostruirsi la casa: il bersaglio è sbagliato. Mi dichiaro contrario e chiedo quale sia il parere del Governo in proposito.

ROCCO CURCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO CURCIO. Signor Presidente, non comprendo bene il perché di questo emendamento e non comprendo neanche le motivazioni qui addotte. I comuni hanno l'obbligo per legge di presentare, entro tempi stabiliti, gli strumenti urbanistici per procedere alla ricostruzione. Se non si provvede entro i termini stabiliti, abbiamo previsto, in questa legge e nelle precedenti, la nomina di commissari *ad acta*,

perché le norme siano applicate. Non è possibile pensare che, se i comuni non approveranno gli strumenti urbanistici, la legge n. 219 possa essere sospesa. Tale legge regola in generale tutte le provvidenze ed i criteri di intervento nelle zone terremotate. Non vedo quindi perché tutto ciò debba accadere, e non capisco poi come possa accadere una cosa del genere. Per queste ragioni il gruppo comunista voterà contro l'emendamento.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, credo che il relatore Fornasari abbia chiarito la portata di questa norma. Con questo disegno di legge, acceleriamo le procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici. Infatti in alcune situazioni, o per colpa dei comuni o per colpa delle regioni, ad oltre tre anni dal terremoto gli strumenti urbanistici non sono stati adeguati alla normativa. La Commissione ha ulteriormente integrato la normativa prevista dal Governo, prevedendo l'adozione di poteri sostitutivi sia nei confronti dei comuni, sia nei confronti della regione. Introdurre una norma per cui dopo che anche un commissario *ad acta* non abbia provveduto all'applicazione delle norme si sospende la legge nelle aree terremotate, non significa penalizzare il sindaco o la regione, significa penalizzare il cittadino che non può beneficiare dei contributi. Questo emendamento mi sembra quindi punitivo nei confronti dei soggetti che non hanno alcuna responsabilità. Si può prevedere qualsiasi altro potere sostitutivo più efficace, diverso da quello proposto dal Governo e dalla Commissione, ma non si può attribuire una responsabilità al singolo cittadino per atti non compiuti da livelli istituzionali i quali avevano il dovere — che con questo provvedimento cerchiamo di rendere più efficace — di intervenire.

PRESIDENTE. Onorevole Lodigiani, dopo i chiarimenti del Governo, insiste per la votazione del suo emendamento 9.2?

ORESTE LODIGIANI. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del ministro; non posso però che insistere per la votazione del mio emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA. Il ministro nel suo intervento ha fatto un'importante apertura, chiedendo se sia possibile formulare la norma in maniera da assicurare certe esigenze che sono rispecchiate, a mio parere, nell'emendamento dell'onorevole Lodigiani.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, non posso consentirle di parlare, in quanto su questo argomento è già intervenuto, per il suo gruppo, l'onorevole Fusaro.

Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lodigiani 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	377
Astenuti	1
Maggioranza	189
Voti favorevoli	93
Voti contrari	284

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Balzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Bettistuzzi Paolo
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio

Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carpino Antonio
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario

Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Binaca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germana Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco

Olivi Mauro

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pandolfi Filippo Maria
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Trappoli Franco

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Bambi Moreno
Bonalumi Gilberto
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Colzi Ottaviano
Dell'Andro Renato
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro

La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pillitteri Giampaolo
Pisani Lucio
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli 2 e 3 del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2

(Personale tecnico).

«Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastri o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente.

La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla commissione centrale per la fi-

nanza locale non potrà comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: n. 2 unità tecniche (di cui 1 ingegnere o architetto);

b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: n. 3 unità tecniche (di cui 1 ingegnere o architetto);

c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: n. 6 unità tecniche (di cui 1 ingegnere ed 1 architetto);

d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: n. 8 unità tecniche (di cui 1 ingegnere ed 1 architetto).

Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

I comuni indicati nel primo comma, provvedono entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.

Decorsi inutilmente i termini fissati nel precedente comma, il Comitato regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* per l'espletamento degli adempimenti omessi.

Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.

Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi del medesimo articolo 60.

Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I comuni disastriati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel precedente secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.

In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai precedenti commi.

L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei precedenti sesto e settimo comma.

Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

Il personale tuttora in servizio, assunto dai comuni disastriati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.

Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono rispettivamente la regione ed il commissario del Governo della regione interessata che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi».

(È approvato).

ART. 3

(*Immobili danneggiati da più eventi sismici*).

«Nelle regioni Basilicata e Campania i proprietari di fabbricati danneggiati dal

terremoto del 1962, i quali hanno subito anche danni dal sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981, possono accedere ai benefici previsti nella presente legge, presentando entro il 31 dicembre 1984 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dal decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi previsti nelle predette leggi, ma a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

(Piani regionali di sviluppo).

«Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il termine di 4 mesi di cui al precedente comma, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.

I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

- a) i progetti da realizzare;
- b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro utilizzazione;
- c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;
- d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti;
- e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

I Presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al precedente primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla precedente lettera e) si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella precedente lettera e), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadano comuni dichiarati disastri e negli altri comuni dichiarati disastri.

Dis. 4. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 del disegno di legge e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al Governo di esprimere il parere su questo emendamento.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole all'emendamento Dis. 4.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dis. 4.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Passiamo all'articolo 5 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

(Finanziamento dei piani regionali di sviluppo).

«Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione, con le medesime modalità previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di un fondo cui affluiscono:

a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651;

b) il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1984-1986 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) fondi e finanziamenti concessi dalla CEE;

d) il fondo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

e) la somma di 500 miliardi per il triennio 1984-1986.

All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera e) del precedente comma, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario alla voce "difesa del suolo"; per il 1985 e 1986 con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere la lettera d).

Dis. 5. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al Governo di esprimere il suo parere.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'emendamento Dis. 5.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dis. 5.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo delle Commissioni riunite, dopo averne dato lettura.

(Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori).

«Nei comuni dichiarati disastri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.

Le aree di cui al precedente comma sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.

I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.

Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

(Canone di locazione).

«Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, è determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazio-

ne dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Dis. 7. 01.

CURCIO, VIGNOLA, GEREMICCA,
D'AMBROSIO.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, è autorizzata ad erogare mutui aggiuntivi fino al limite di 500 miliardi, il 75 per cento dei quali riservato ai comuni disastri dal terremoto del 23 novembre 1980 e il restante 25 per cento ai comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio, per:

a) l'acquisto di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la realizzazione urgente, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, comprese le occorrenti aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Dis. 7. 02.

VIGNOLA, CURCIO, D'AMBROSIO,
GEREMICCA.

ART. 7-ter.

I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a quanto disposto dall'articolo 2-bis e dall'articolo 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Dis. 7. 03.

D'AMBROSIO, CURCIO, VIGNOLA,
GEREMICCA.

ART. 7-*quater*.

L'assegnazione degli alloggi viene stabilita sulla base dei criteri fissati dai consigli comunali.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi della presente legge e per quelli acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

Dis. 7. 04.

GEREMICCA, CURCIO, D'AMBROSIO,
VIGNOLA.

ART. 7-*quinquies*.

Gli alloggi assegnati a cittadini proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate dal terremoto del 23 novembre 1980 ai sensi della presente legge e dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, devono essere dai medesimi rilasciati al comune non appena sia avvenuta la ricostruzione o riparazione degli alloggi di cui essi sono proprietari. La erogazione della quota residua di cui al punto c) dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è subordinata all'effettivo rilascio dell'immobile.

Dis. 7. 05.

VIGNOLA, GEREMICCA, CURCIO,
D'AMBROSIO.

ART. 7-*sexies*.

L'assegnatario di uno degli immobili acquistati o realizzati dai comuni ai sensi della presente legge e dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, può richie-

dere il riscatto dell'immobile in permuta dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata dal terremoto. Il prezzo del riscatto dell'alloggio è pari a quello del costo dell'immobile al momento del riscatto determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dedotta la cifra occorrente per la ricostruzione o riparazione dell'alloggio permutato, comunque non superiore al costo dell'alloggio assegnato.

Dis. 7. 06.

D'AMBROSIO, CURCIO, GEREMICCA,
VIGNOLA.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, prego l'onorevole Conte di esprimere il suo parere sugli articoli aggiuntivi.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. La Commissione invita i presentatori degli articoli aggiuntivi a ritirarli. Ove questo invito non venga accolto, la Commissione esprime su di essi parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Curcio Dis. 7.01, che il relatore ha invitato a ritirare. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Curcio. Ne ha facoltà.

ROCCO CURCIO. Invito, invece, il relatore ed il Governo ad accettare questo articolo aggiuntivo. Signor ministro, onorevoli colleghi, già nel mio intervento nella discussione generale avevo detto che abbiamo una forte esigenza di unitarietà di indirizzo e di comando per la ricostruzio-

ne e lo sviluppo delle zone terremotate. Esistono già sei o sette commissari nell'area terremotata, ed ognuno è commissario per un pezzo di ricostruzione o di sviluppo; vi sono alcuni commissari preposti all'attuazione di un articolo! Fra poco arriveremo a qualche ministro commissario per l'attuazione di un comma!

Questo articolo aggiuntivo, dunque, va nella direzione dell'unitarietà del comando e non comprendo come il ministro, che è delegato alla ricostruzione delle case distrutte o danneggiate dal terremoto, non debba avere anche il potere di coordinare il piano, sulla base delle richieste dei comuni, per la costruzione di nuovi alloggi. Non comprendo come questa materia possa essere delegata ad un altro ministro. Di qui le incongruenze, i ritardi, determinati dalla volontà di spartizione — permettetemi di dirlo — che noi non possiamo accettare.

Prego quindi il Governo e la maggioranza di accettare il mio articolo aggiuntivo Dis. 7.01.

SALVERINO DI VITO, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVERINO DI VITO, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, l'onorevole Curcio aveva già posto questo problema nel suo intervento in sede di discussione sulle linee generali. Io ho già detto nella mia replica che certamente esiste il problema di ricondurre ad unità la gestione della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate: nessuno più di me vive questa esperienza e può sapere quanto sia sacrosanta l'affermazione dell'onorevole Curcio. Il suo emendamento, tuttavia, è riferito soltanto ad una materia particolare, quella dell'edilizia industrializzata nei territori della Campania, che, allo stato, è tra le competenze del ministro per la protezione civile.

Allora, o l'Assemblea ritiene che la materia debba essere globalmente riconsiderata, riconducendo ad unità tutta la tematica della ricostruzione e dello sviluppo, oppure, trasferendo una singola materia

da una competenza ad un'altra, ritengo che si crei soltanto un ulteriore movimento di documentazioni. Pertanto, se il Presidente e la Commissione fossero d'accordo, si potrebbe accantonare questo articolo aggiuntivo, affinché la Commissione possa compiere una riflessione su tutta la materia, perché, ripeto, se il trasferimento di competenze è riferito soltanto ad un settore specifico, si introducono nuove modificazioni che complicherebbero l'attività nelle zone terremotate.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, prendo atto della sua proposta, ma dal punto di vista procedurale pone dei problemi. L'unica via sarebbe il ritiro dell'articolo aggiuntivo, ma mi pare che i proponenti non abbiano questa intenzione e pertanto dobbiamo passare ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanfagna. Ne ha facoltà.

MARCELLO ZANFAGNA. Noi voteremo a favore di questo articolo aggiuntivo, anche perché coglie nel segno. Il collega Curcio sa benissimo che ci sono stati commissari, nelle zone terremotate, che in qualche comune hanno utilizzato i fondi per il terremoto per pagare i debiti del comune stesso. Mi pare, quindi, che sia nella logica delle cose votare a favore di questo articolo aggiuntivo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Curcio Dis. 7.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	198
Voti contrari	145

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto

Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carpino Antonio
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Costi Silvano

Crippa Giuseppe

Cristofori Adolfo

Cuojati Giovanni

Curci Francesco

Curcio Rocco

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

D'Ambrosio Michele

Danini Ferruccio

D'Aquino Saverio

Dardini Sergio

De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco

De Luca Stefano

de Michieli Vitturi Ferruccio

Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo

Dutto Mauro

Fabbri Orlando

Fagni Edda

Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Ferrara Giovanni

Ferrari Giorgio

Ferrari Silvestro

Ferrarini Giulio

Ferri Franco

Filippini Gobbi Giovanna

Fini Gianfranco

Fiori Publio

Fittante Costantino

Fontana Giovanni

Formica Rino

Fornasari Giuseppe

Fortuna Loris

Foschi Franco

Foti Luigi

Fracchia Bruno

Francese Angela

Franchi Roberto

Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio

Galloni Giovanni

Gaspari Remo

Gasparotto Isaia

Gatti Giuseppe

Gava Antonio

Gelli Bianca

Genova Salvatore

Geremicca Andrea

Germanà Antonino

Gianni Alfonso

Gioia Luigi

Giovagnoli Sposetti Angela

Gitti Tarcisio

Gorla Massimo

Gradi Giuliano

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio

Grottola Giovanni

Guarra Antonio

Guerrini Paolo

Gunnella Aristide

Ianni Guido

Ianniello Mauro

Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano

La Malfa Giorgio

Lamorte Pasquale

Lattanzio Vito

Lenoci Claudio

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodigiani Oreste

Lo Porto Guido

Lops Pasquale

Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio

Maceratini Giulio

Macis Francesco

Mainardi Fava Anna

Manchinu Alberto

Mancini Vincenzo

Mannino Calogero

Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pandolfi Filippo Maria
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe

Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Colzi Ottaviano
Dell'Andro Renato
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pillitteri Giampaolo
Pisani Lucio
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. I presentatori dell'articolo aggiuntivo Vignola Dis. 7.02, che la Commissione ed il Governo hanno invitato a ritirare, lo mantengono?

Rocco CURCIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno formulato un analogo invito a ritirare anche l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio Dis. 7.03.

Rocco CURCIO. Ritiriamo anche questo articolo aggiuntivo, signor Presidente. Insistiamo invece sull'articolo aggiuntivo Geremicca 7.04, sul quale chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO CURCIO. Probabilmente i membri della Commissione non hanno ben letto questo articolo aggiuntivo. Con esso chiediamo una cosa molto semplice: che una quota del canone, dato che i comuni non hanno fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi alloggi, vada ad estinzione del debito presso la Cassa depositi e prestiti ed una quota resti ai comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi stessi. Diversamente, tra poco succederà lì quello che sta succedendo per i prefabbricati.

Questo articolo aggiuntivo non comporta oneri e non impegna la maggioranza. Se lo si accetta, sono pronto a ritirare i successivi articoli aggiuntivi Vignola Dis. 7.05 e D'Ambrosio Dis. 7.06.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei conferma il suo parere sull'articolo aggiuntivo Geremicca 7.04?

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Ci rimettiamo al Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo in qualche modo va collegato con l'articolo 7, dove è stabilito quale sia il canone di locazione che si applica a questo tipo di alloggi.

La normativa prevista dall'articolo aggiuntivo Geremicca Dis. 7.04, secondo cui un terzo dei canoni di locazione riscossi dai comuni verrebbe destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, comporta che la restituzione dei mutui, una volta stabilito un canone basso, potrebbe anche non essere sufficiente a pagare la rata di ammortamento. E allora, se la rata è a carico del comune, che il comune abbia la disponibilità per l'una o per l'altra cosa... Non so se i presentatori di questo articolo aggiuntivo abbiano fatto un calcolo preciso. Se essi però ritengono che, comunque, l'onere non sussisterebbe

e che questa norma favorirebbe la manutenzione, io mi rimetto all'Assemblea. Decida l'Assemblea come crede, io non ho elementi di valutazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Geremicca Dis. 7.04, per il quale la Commissione ed il Governo si rimettono all'Assemblea.

(È approvato).

Rocco CURCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO CURCIO. Signor Presidente, avendo ritirato gli articoli aggiuntivi Vignola Dis. 7.02 e D'Ambrosio Dis. 7.03, occorre che in sede di coordinamento sia apportata una modifica tecnica all'articolo aggiuntivo Geremicca Dis. 7.04, testé approvato. Il primo comma di questo articolo aggiuntivo va soppresso e al secondo comma vanno sopprese le parole «o realizzati ai sensi della presente legge e per quelli acquistati».

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Curcio.

Avverto che gli articoli aggiuntivi Vignola Dis. 7.05 e D'Ambrosio Dis. 7.06 sono stati ritirati.

Passiamo all'articolo 8 del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo delle Commissioni riunite, dopo averne dato lettura:

(Disposizioni in materia di proprietà).

«All'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti comi:

“Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in

conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.

Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione.

Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni previste nel presente articolo».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

«Dopo l'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:

ART. 84-bis.

«Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari, nella relazione da presentare ai sensi del precedente articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.

All'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.200 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi".

Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo"».

ART. 84-ter.

«Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.

Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.

Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi del precedente articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.

Costituisce oggetto della concessione di cui al precedente articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione sarà convenzionalmente stabilito dal commissario.

I commissari possono convenire corrispettivi a *forfait* per le opere del recupero

edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.

Fino a quando non saranno determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari del Governo consegneranno le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.

I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari del Governo hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.

I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario.

Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presta la propria opera presso i commissariati resta a carico degli enti stessi.

Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del 5 per cento degli stanziamenti

per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Provvidenze per la cooperazione).

L'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981.

Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo è dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3 della presente legge.

Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.

Le cooperative e i consorzi di cui al precedente comma devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresì, iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonché nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.

La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse, nonché le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

La dotazione di lire 100 miliardi dell'indicato fondo è considerata al lordo delle somme già impegnate, alla data della presente legge, in applicazione dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Dis. 9. 01.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Il contributo di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo d'intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma.

Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione è pari alla inte-

ra spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché la competente Soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Dis. 9. 02.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 del disegno di legge e sul complesso degli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al Governo di esprimere il suo parere.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi della Commissione Dis. 9.01 e Dis. 9.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Dis. 9.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Dis. 9.02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

(Delega al Governo).

«Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentite le competenti Commissioni parlamentari, è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione della presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

(Delega al Governo).

Il Governo della Repubblica, udito il parere della Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e del Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Il Governo della Repubblica, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, udito il parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione della legge 14 maggio 1981, n.

219, e successive modificazioni e integrazioni.

Dis. 10. 1.

IL GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 del disegno di legge e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il suo parere.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Sono favorevole al testo dell'articolo delle Commissioni riunite: tuttavia, se il Governo insiste, la Commissione, a maggioranza, è favorevole all'emendamento Dis. 10.1 del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, l'emendamento Dis. 10.1 del Governo è stato presentato su sollecitazione, nel corso della discussione sulle linee generali, soprattutto da parte dell'onorevole Sullo.

Pertanto, accanto al parere della Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno viene introdotto il parere del Consiglio di Stato.

Quanto al secondo comma dell'articolo 10, l'onorevole Sullo aveva fatto presente l'inopportunità di una delega che prevedesse il parere, per l'emanazione dei decreti delegati, da parte delle Commissioni parlamentari permanenti dei due rami del Parlamento ed aveva proposto che del parere venisse investita la Commissione per il Mezzogiorno. Quindi erano correzioni sollecitate sul piano formale e sostanziale, ma se la Commissione insiste, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Comprendo questi reciproci complimenti, però ci troviamo di fronte ad un emendamento del Governo che prevede una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni per gli interventi in Basilicata e in Campania e di decreti delegati.

La Commissione ha invitato il Governo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

a ritirare questo emendamento, ma nel caso il Governo volesse mantenerlo ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, né nella prima né nella seconda stesura cambia la materia, ma viste le insistenze, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro.

Pongo in votazione l'articolo 10 del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite, che è del seguente tenore:

«È autorizzato sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il limite di impegno di lire 15 miliardi per l'esercizio 1984, per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980, da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta, in fase di progettazione, alle stesse amministrazioni comunali interessate.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

Ai comuni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

All'onere di 15 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 di cui al presente articolo si provvede per il 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la

voce: «difesa del suolo» e per gli anni 1985 e 1986 riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio biennale 1984-1986 per la medesima voce».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: È autorizzato fino a: esercizio 1984 con le seguenti: È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per gli anni 1984, 1985, 1986.

Dis. 11. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sul relativo emendamento, chiedendo al Governo di esprimere il parere.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dis. 11.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 del disegno di legge, nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite, che è del seguente tenore:

«L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-bis del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è concesso, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Baccoli e Monte di Procida.

Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte con le disponibilità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato fino a 4.000 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.

Le eventuali minori entrate accertate alla fine dell'esercizio sono reintegrate a carico del fondo per la protezione civile».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

Dis. 12. 1.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

Ai fini della utilizzazione dei fondi le norme di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche agli interventi previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Dis. 12. 01.

RINALDI, SILVESTRI, ERMELLI CUPPELLI, TIRABOSCHI.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Particolari misure per il recupero del patrimonio edilizio preesistente).

Le autorizzazioni a riparare o ricostruire, ovvero le assegnazioni dei contributi previsti dalla presente legge relativi ad

unità immobiliari danneggiate dal sisma, ma realizzate in assenza delle prescritte licenze o concessioni edilizie, ovvero costruite in difformità dalle stesse, sono consentite soltanto previo rilascio da parte del sindaco, su parere della commissione edilizia, della concessione in sanatoria, gravata, in tutto o in parte, degli oneri di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salva l'applicazione dell'articolo 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883.

Il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente comma esclude l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, ivi comprese le sanzioni fiscali di cui all'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Non si fa comunque luogo al rimborso delle imposte già versate.

Dis. 12. 02.

CURCI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati, passiamo ai pareri del relatore e del Governo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore per la IX Commissione*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento Dis. 12.1 della Commissione; esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rinaldi Dis. 12.01 ed invito il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Curci Dis. 12.02.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'emendamento Dis. 12.1 della Commissione e concorda, per gli articoli aggiuntivi, con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dis. 12.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Pongo in votazione l'articolo 12 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Rinaldi Dis. 12.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerrini. Ne ha facoltà.

PAOLO GUERRINI. Solo per dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo Rinaldi 12.01, che consente di realizzare una forma di mutuo a favore delle cooperative, che posso ricostruire, nella città di Ancona e negli altri centri terremotati delle Marche, per l'edilizia economica e popolare. Io credo che con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo si dia la possibilità di un ulteriore contributo alla ricostruzione di quelle zone colpite dal terremoto, lasciando inalterata tutta la restante normativa ed anche la possibilità di intervento diretto di cui alla richiamata legge, proposta da questo articolo aggiuntivo, sul quale quindi voteremo a favore (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rinaldi Dis. 12.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Curci, mantiene il suo articolo aggiuntivo Dis. 12.02, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

FRANCESCO CURCI. Lo ritiro, signor Presidente.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Propongo di aggiungere al

titolo del disegno di legge le parole «Delega legislativa al Governo per la redazione di un testo unico». Propongo altresì un articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Dis. 12. 03.

LA COMMISSIONE.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presidente, se mi consente, la richiesta del relatore di procedere a questa integrazione dell'intestazione del provvedimento mi induce ad esprimere le più ampie riserve circa il modo in cui la Camera è stata condotta a deliberare sul disegno di legge di conversione.

Io sono del tutto certo — e motivo la mia riserva, che si riferisce, evidentemente, alla proposta del relatore — che non è stata rispettata la norma regolamentare che prevede un rapporto tra la materia oggetto del decreto e la materia oggetto degli emendamenti.

L'altra questione che volevo sollevare è questa. Poiché stiamo per procedere alla votazione del disegno di legge nel suo insieme, vorrei sapere dalla Presidenza qual è il significato della delega che vi è contenuta. Se è una delega per atti con forza di legge, allora bisogna stabilire i criteri direttivi, i principi, e quindi dare corpo alla delega. Se si tratta invece di una mera autorizzazione a compilare un testo unico, la Presidenza dovrà per cortesia spiegarmi quali norme prevarranno nel coordinamento. Abbiamo infatti votato una disposizione secondo la quale il Governo è delegato a coordinare delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

norme, ma non abbiamo indicato, in caso di contrasto, quali norme dovranno prevalere e quali invece cedere.

Queste considerazioni — e concludo, signor Presidente — servono a sostenere la riserva che ho avuto modo di esprimere, e a manifestare la più ampia perplessità sul modo in cui questo procedimento si conclude in quest'aula (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, comprendo il suo disappunto per la procedura seguita, che presenta indubbiamente una qualche venatura di anomalia. Siamo in sede conversione in legge di un decreto-legge in cui l'introduzione di delega ha effettivamente un qualcosa di leggermente anomalo, anche se l'Assemblea vi ha già consentito.

Quindi, mi permetta di dirle, onorevole Labriola, che apprezzo il suo intervento come richiamo all'Assemblea perché proceda con cautela e non consideri quanto avvenuto in una materia così delicata un precedente da seguire.

Vorrei però chiederle ancora, onorevole Labriola, se la sua osservazione sia di carattere formale o se valga solo come un richiamo per il futuro. Nel primo caso, infatti dovrei consultare l'Assemblea.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presidente, non ho assolutamente inteso provocare un voto dell'Assemblea. Le mie considerazioni estremamente allarmate riguardano il futuro. Comunque la ringrazio molto, onorevole Presidente, perché ella ha compreso pienamente il significato del mio intervento.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. L'osservazione dell'onorevole Labriola, che è stata ritenuta pertinente, non può essere riferita alla nostra richiesta di modifica del titolo perché la

nostra richiesta si basa sull'articolo 10, già approvato dalla Camera che prevede appunto una delega di coordinamento delle norme.

PRESIDENTE. Onorevole Conte, nessun ha messo in dubbio questo punto: l'anomalia è rappresentata dall'approvazione dell'articolo 10 e mi consenta di aggiungere che l'inserimento nel titolo della previsione della delega non fa che enfatizzare quella che può essere considerata, ripeto, una anomalia, senza per altro contribuire a chiarire nulla.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, se questo è il problema, ritiro l'emendamento della Commissione al titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Passiamo allora all'articolo aggiuntivo Dis. 12.03 della Commissione.

Qual è il parere del Governo?

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo Dis. 12.03 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Prima di passare alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Ambrosio. Ne ha facoltà.

MICHELE D'AMBROSIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che arriva adesso al voto conclusivo è il

frutto del proficuo lavoro svolto dal Comitato dei nove e in quest'aula, che ci ha consentito di giungere ad un testo, ancora parziale ed insufficiente, ma più completo e del tutto nuovo rispetto a quello presentato dal Governo.

Ciò si è reso possibile per la caduta di faziosità, di particolarismi interessati e di atteggiamenti di chiusura da parte delle forze di governo, che già avevano portato alla decadenza del primo decreto-legge. La lezione che su queste materie non si può procedere per colpi di mano è servita.

Il senso di responsabilità e lo spirito di servizio verso aree del paese, già storicamente depresse, e poi così duramente provate dal disastro del terremoto, hanno prevalso e ci hanno permesso di ottenere qualche risultato. Ma ecco: qualche risultato; non tutto ciò che sarebbe stato necessario.

Nel nuovo decreto si delineano sforzi anche seri di organizzare nel territorio interessato un intervento efficiente e finalizzato; ma nel complesso, a causa soprattutto dell'assenza di una visione unitaria ed organica della ricostruzione, prevale la logica di una legge-tampone, ancora disarticolata, troppo condizionata da interessi di gruppi politici e di potere.

Noi abbiamo fatto tutta intera la nostra parte, di rappresentare con serietà e passione civile le esigenze fondamentali e vere, di tutte queste zone: non solo dei pochi o molti comuni «rossi». E questo comportamento è stato decisivo per arginare le spinte particolaristiche e migliorare il testo del decreto.

Il punto di maggiore novità e di notevole rilievo — aggiunto *ex novo* nel decreto — è costituito dalla parte relativa al piano di sviluppo regionale. Si tratta di un primo timido passo in direzione di una strategia programmatica di intervento, di un terreno di prova e di sfida positiva per tutti, in primo luogo per le regioni interessate, anche se gli anni e l'esperienza che ci stanno alle spalle ci autorizzano a qualche preoccupazione e ad un saggio scetticismo.

D'altro canto, anche qui non mancano limiti ed incongruenze. In primo luogo, la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione del piano. Non si realizza un piano di rinascita con 500 miliardi in tre anni; al massimo, se ne avviano gli studi preparatori. In secondo luogo, l'esclusione, per ragioni incomprensibili e comunque non condivisibili, dalla strategia di piano delle misure e delle provvidenze previste dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219, delegate finora alla competenza dell'onorevole Scotti, e per la verità sottratte a veri e seri controlli.

È fuori dubbio che un programma economico non fa lunga strada se non comprende, non coordina e non finalizza gli interventi di sostegno alla piccola industria locale e quelli relativi ad una nuova industrializzazione.

Noi, pertanto, manifestiamo il più completo disaccordo su questa posizione del Governo, e siamo decisi a riprendere tutto il problema alla scadenza della delega al ministro della protezione civile, cioè il 30 giugno prossimo. Ciò per le ragioni di principio e di metodo della programmazione di cui ho parlato, ma anche perché noi esprimiamo un giudizio negativo sulla gestione delle scelte da parte del ministro Scotti.

Per tutte queste ragioni, pur prendendo atto delle importanti modifiche introdotte nel decreto-legge, conserviamo molte riserve e insoddisfazioni e dunque preannunciamo la nostra astensione dal voto (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1352, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (1352)»:

Presenti	347
Votanti	210
Astenuti	137
Maggioranza	106
Voti favorevoli	163
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo

Bachino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Belluscio Costantino
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice

Borri Andrea
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciampaglia Alberto
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dutto Mauro

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Mongiello Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Pazzaglia Alfredo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Cominato Lucia
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guatini Alba
Serafini Massimo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bonalumi Gilberto
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Colzi Ottaviano
Dell'Andro Renato
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pillitteri Giampaolo
Pisani Lucio
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Salerno Gabriele
Segni Mariotto
Testa Antonio

**Annunzio di interrogazioni e
di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di:

Lunedì 26 marzo 1984, alle 17:

Comunicazioni del Governo sugli euro-missili.

La seduta termina alle 12,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16,15.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLOCCHIO, TRIVA, SARTI ARMANDO, ANTONI, CIOFI DEGLI ATTI E UMIDI SALA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali siano i motivi che ostano alla approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli, anche in relazione al decreto ministeriale del 27 luglio 1981;

quali siano state, anche in relazione al problema della ricapitalizzazione, le risultanze dei recenti accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia;

più in generale se non ritenga, altresì, indispensabile riferire sui problemi del « Regolamento » del personale ed in particolare sul trattamento pensionistico in atto, e sul quale, si è pronunciata anche la Corte costituzionale. (5-00734)

PIERINO, TRIVA, ANTONI, UMIDI SALA E SARTI ARMANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - in relazione al fallimento della compagnia assicuratrice La Concordia e all'incriminazione ed arresto di dirigenti politici, funzionari e operatori finanziari tra i quali Silvio Bonetti, già detenuto perché sospettato di appartenenza ad organizzazione mafiosa -:

a) come siano stati possibili gli illeciti rimborsi IVA ottenuti dalla compagnia assicuratrice La Concordia e se e come

siano stati falsificati i dati contenuti nell'anagrafe tributaria;

b) se siano state svolte indagini e si possa escludere che non si siano verificati altri analoghi casi di corruzione a danno dell'erario;

c) quali misure si intendono adottare per garantire la piena ed assoluta correttezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e SOGEI. (5-00735)

CRESCO, ALBERINI, ZAVETTIERI, BORGOGLIO, FIANDROTTI E DIGLIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

in riferimento alla regolare convocazione, avvenuta nella prima decade di febbraio, del consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, riguardante tra l'altro, anche il conferimento degli incarichi a vice-direttore generale - se è a conoscenza che il sindacato dei direttivi del Ministero della difesa aderente alla DIRSTAT, ha stigmatizzato che non siano stati seguiti, nelle nomine, i criteri di professionalità e di merito in quanto i neoletti hanno sopravanzato funzionari che già di fatto e da tempo erano investiti delle funzioni vicarie di dirigente generale; ciò in sprezzo ai principi di trasparente amministrazione più volte, in più occasioni, annunciati dall'attuale Ministro.

Per sapere, inoltre, se risponde al vero che, durante lo svolgimento del Consiglio, per difformi e sostanziali differenziazioni di valutazione tra gli stessi componenti del Consiglio, i rappresentanti del personale, abbandonavano la riunione e pur tuttavia si procedeva alle nomine in questione. (5-00736)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DI BARTOLOMEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se risponda a verità che l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole riconosciute legalmente, recepisce nella sostanza la normativa ministeriale contenuta in ordinanze e circolari emanate sullo stesso tema dal 1947 in poi, con l'intento essenziale di assicurare i dovuti controlli pubblici sulle scuole non statali nel momento in cui conducono le operazioni di scrutini e di esami, con il successivo rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

2) se risponda a verità che la componente laica della scuola non statale abbia recepito con positivo consenso la nuova normativa e che al contrario la sola netta opposizione alla sua applicazione si sia manifestata da alcune scuole gestite da enti ed istituzioni religiose come risulta da recenti comunicati stampa.

(4-03487)

PIRO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza della atroce vicenda di una giovane donna, di nome Shahila, ora rinchiusa in un carcere degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, condannata a morte mediante lapidazione in quanto adultera.

Shahila attende ora un bambino e dopo la nascita del figlio la morte l'attende. Pur con tutti i limiti relativi alle leggi di un altro paese, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno un alto intervento diplomatico perché possa essere fermata questa terribile legge che così terribilmente punisce un atto d'amore.

(4-03488)

ZOPPETTI E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere -

premesso che la popolazione di Rozzano (Milano) era nel 1960 di 5 mila abi-

tanti, nel 1963 di 20 mila ed ora ha raggiunto i 40 mila abitanti;

constatato che l'amministrazione comunale, a seguito del forte incremento di popolazione, ha dovuto costruire molte opere pubbliche e aperto parecchi servizi sociali, tra i quali figura anche l'edificio che ospita lo sportello postale;

considerato che gli attuali uffici postali sono inadeguati e insufficienti a far fronte alle richieste e alle esigenze di una popolazione che conta circa 40 mila abitanti;

tenuto conto che l'amministrazione comunale, per facilitare interventi di ampliamento della struttura ha già convenuto di destinare un'apposita area sulla quale l'amministrazione delle poste ha già predisposto il progetto per il nuovo edificio postale -

quali sono le iniziative che intende prendere, per superare ogni adempimento burocratico, tecnico e finanziario e per consentire alla direzione delle poste di Milano di poter avere in tempi rapidi un edificio postale, che sappia rispondere alle attese della popolazione e del comune di Rozzano.

(4-03489)

MATTEOLI, PAZZAGLIA E MARTINAT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

l'ammontare della cifra corrisposta dall'ENEL all'architetto Portoghesi, per la collaborazione prestata alla elaborazione del progetto della centrale nucleare, in costruzione a Montalto di Castro (Roma);

se è esatto che la cifra corrisposta è di 300 (trecento) milioni;

se è altresì esatto che l'opera professionale dell'architetto Portoghesi al progetto si limita ad alcuni « svolazzi » architettonici, riconducibili a mezza giornata di lavoro.

(4-03490)

ANDÒ E AMODEO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave stato di disagio esistente tra i geometri liberi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

professionisti delle province di Siracusa e Ragusa i quali ormai da troppo tempo si trovano costretti quotidianamente a scontrarsi con i responsabili degli uffici del Genio civile, che si ostinano a non esitare positivamente progettazioni in cemento armato redatte dai geometri liberi professionisti;

se sono a conoscenza delle ragioni per le quali, nonostante che le note del Ministero dei lavori pubblici n. 1707/1586 dell'8 settembre 1983 e del Ministero di grazia e giustizia n. 7/60/18298 del 26 settembre 1983, chiariscono ampiamente le competenze dei geometri liberi professionisti, si rifiuta l'approvazione anche di progetti relativi a modeste costruzioni, con un sistematico boicottaggio quindi dell'intera attività professionale dei geometri operanti nelle province di Siracusa e Ragusa.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti intendano assumere per pervenire ad un definitivo chiarimento in ordine alla grave situazione qui denunciata e per rimuovere tutte le forme di ostruzionismo che tendono a penalizzare dei liberi professionisti che chiedono solo di poter svolgere tranquillamente il loro lavoro.

(4-03491)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) quali provvedimenti sono in atto per verificare le diverse possibilità di accelerare le trattative onde scongiurare lo sciopero generale dei medici di famiglia, programmato per il 2 e 3 aprile;

2) se non ritenga necessario, prima di questa data, formulare proposte esaurienti tanto più che l'agitazione rischia d'inasprirsi con lunghe ed inopportune forme di lotta, come ad esempio, lo sciopero burocratico.

(4-03492)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) a che punto è la pratica di reversibilità della pensione di guerra della signora Tarantino Concetta figlia del ca-

duto in guerra Tarantino Giovanni, n. di posizione 3395625.

In data 6 settembre 1983, elenco numero 251446, il Ministero del tesoro comunicava all'interessata che la pratica era stata trasmessa al comitato di liquidazione per l'emanazione del decreto ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. (4-03493)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali determinazioni intende adottare dopo la precisa, documentata, non contestabile presa di posizione adottata dal comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici circa la situazione venutasi a creare presso numerose USL in materia di alcune indagini diagnostiche (TAC; ecografia, orto fonoramica; RIA).

Com'è noto, l'articolo 32 della legge n. 730 del 1983 (finanziaria) viene interpretato, denuncia il Comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici, nel senso che i medici di base non possono più proporre le indagini di diagnostica specialistica « di costo complessivo superiore a lire 150.000 ma che gli stessi debbono limitarsi al solo invio dei pazienti a visita specialistica », il che implica una « limitazione gravemente lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della professione nonché del diritto-dovere del medico, di compiere tutti gli atti professionali ai quali è abilitato per legge ». Quello che si chiede, e che anche l'interrogante sollecita, è una norma interpretativa del suddetto articolo, che valga a rimuovere la « limitazione » in oggetto, effettivamente grave e tale da rappresentare una sostanziale violazione di fondamentali « valori » (e di concreta, loro esplicazione) della professione medica. (4-03494)

DEL MESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che in data 12 gennaio 1984 il comune di Oliveto Citra, provincia di Saler-

no, ha chiesto al Ministero del lavoro la istituzione della locale circoscrizione del lavoro;

che tale istituzione sarà anche al servizio dei comuni delle comunità montane « Alto e Medio Sele » e « Tanagro », maggiormente colpite dal sisma del 23 novembre 1980 e che tale istanza è rimasta inevasa —:

se non ritiene opportuno disporre la istituzione di una circoscrizione di lavoro nel comune di Oliveto Citra;

quali provvedimenti si intendano adottare perché si proceda a tale istituzione con i riscontrabili motivi di urgenza per essere Oliveto Citra sede dell'Unità sanitaria locale 56 e ben collegata con tutti i comuni vicini. (4-03495)

BAGHINO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza, e quindi se intenda intervenire opportunamente per accertamenti, che è stata rivolta al sindaco di Genova una interrogazione in merito alla esistenza di un « deposito a risparmio », presso l'Istituto San Paolo di Torino, filiale di Genova, da parte dell'amministrazione comunale, di oltre 40 miliardi, al fine di conoscere la data di accensione di detto risparmio, i criteri che hanno dato luogo al deposito, le finalità, nonché i delegati ad operare su detto deposito a risparmio;

se è altresì a conoscenza del fatto che il Sindaco ha così risposto:

« Detto deposito non è mai stato volontariamente costituito dal Comune, ma è sorto da una specifica norma: precisamente dal disposto dell'articolo 19 legge 1 del 3 gennaio 1978 che recita testualmente: "A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogati sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori".

Dall'entrata in vigore della predetta normativa, tutti gli istituti di credito trattengono, conseguenzialmente, presso di loro il corrispettivo dei mutui; nel verbale di cassa figurano solo i fondi giacenti presso il San Paolo di Torino perché quest'ultimo, per sua organizzazione interna costituisce libretti di deposito. Le altre banche accendono conti correnti di corrispondenza.

La somma su cui si indaga è ovviamente la quota non utilizzata di tutti i mutui stipulati con il San Paolo dal 1978 ad oggi. Per dare un'idea del dinamismo che caratterizza la gestione dei fondi, preciso che a fronte di mutui stipulati per un valore nominale iniziale di complessive lire 153.167.900.000 oggi risultano ancora da utilizzare lire 34.927.731.953: questo è il dato riaccertato alla data odierna.

Per maggiore completezza di notizie sottolineo come, ai sensi dell'articolo 40 legge 119 del 30 marzo 1981, i corrispettivi dei mutui trattenuti dagli enti mutuanti oltre un certo *plafond* si sarebbero dovuti versare sul conto corrente infruttifero della Tesoreria provinciale dello Stato. Il Comune di Genova, tuttavia, con regolari provvedimenti, e precisamente gli atti del Consiglio comunale n. 1470 e 1471/5/11/1981 — dei quali l'ultimo approvato all'unanimità — sui quali il comitato regionale di controllo non ha formulato rilievi, ha presentato ricorsi al TAR del Lazio e della Liguria, per i quali vi è tuttora giudizio pendente.

I corrispettivi dei mutui per opere pubbliche, quindi, per le quote ancora non utilizzate continuano ad essere detenuti dal Comune su libretti o conti correnti fruttiferi per il Comune. In relazione a questo, anche nel bilancio 1983, figura uno stanziamento di lire 7.500.000.000 per interessi attivi »;

ricordando, altresì, che è in atto una vertenza presso il TAR in merito a questo « deposito » —

se l'operazione appare regolare, se il tipo di « deposito al risparmio » dà un interesse inferiore a quello corrente e quindi si tratta di operazione errata, se

non sospetta; inoltre, va rilevata la esistenza di una norma che stabilisce come « tutte le liquidità d'importo superiore al 6 per cento di un determinato gruppo di entrate, devono essere depositate presso la tesoreria della Banca d'Italia », ragione per cui « il Comune avrebbe dovuto chiudere il conto presso l'Istituto San Paolo e trasferire il tutto assieme ad altre eventuali somme sparse nei vari conti correnti alla tesoreria della Banca d'Italia entro il 30 settembre 1981 ». Il che non è avvenuto. (4-03496)

BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto avviene presso il caseggiato dei telefoni di Stato di Pisa dove hanno sede, tra l'altro, il « ponte radio » e i servizi speciali.

Infatti per la regolamentazione dell'ingresso e della uscita dal caseggiato erano stati assunti, dopo la cessazione del servizio svolto da guardie notturne, alcuni commessi ma anche questi dopo qualche giorno sono stati trasferiti; di conseguenza ogni controllo è impossibile ed inoltre, coloro che cessano dal servizio di assistenza, di controllo, di commutazione, oppure che devono prendere servizio si trovano nella impossibilità di entrare o uscire ed ogni volta occorre andare alla ricerca del detentore della chiave e della persona autorizzata ad aprire ed a chiudere. (4-03497)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

la legge finanziaria, come è noto, impedisce l'assunzione di nuovo personale negli enti locali se non per eccezionali deroghe;

che numerosi comuni versano in gravi situazioni di disagio e, nella migliore delle ipotesi, riescono ad assicurare soltanto l'ordinaria amministrazione;

se non ritenga di introdurre un meccanismo che conceda la facoltà di deroga ai suddetti limiti ai comuni le cui piante

organiche siano molto al di sotto del tetto massimo di unità previste in base ai parametri esistenti. (4-03498)

FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

a) il dottor Maglione Mario, tecnico laureato, in servizio presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di Magistero, istituto di pedagogia, è stato censurato dal rettore per avere utilizzato senza chiedere permesso gli strumenti e le attrezzature per le quali secondo la legge n. 312, articolo 35, ha la diretta responsabilità. Il predetto è stato oggetto più volte di un atteggiamento ostile da parte del rettore;

b) il dottor Maglione, quale membro del Consiglio d'amministrazione dell'Università, e responsabile sindacale, aveva segnalato ripetutamente una non corretta attribuzione delle ore straordinarie auspicando una indagine interna del Ministero oltre all'inchiesta che la magistratura ha aperto da tempo in seguito ad una denuncia delle organizzazioni sindacali;

c) che il medesimo, probabilmente anche in relazione al punto di cui sopra ha subito gli effetti di un decreto del rettore recante un discutibile provvedimento disciplinare che gli riduce di 1/10 la retribuzione mensile per la durata di un mese e comporta il ritardo di un anno del prossimo scatto biennale di stipendio (provvedimento questo contro il quale ha inoltrato apposita istanza al Ministero della pubblica istruzione);

d) che, con provvedimento di codesto Ministero, è stato dichiarato decaduto dal Consiglio d'amministrazione dell'Università; misura assai grave nei confronti di un organismo democratico e in particolare di un membro eletto con il massimo dei voti -:

1) quali esiti abbia avuto l'istanza-ricorso del dottor Maglione;

2) se siano state avviate indagini interne in merito alla denuncia di irregolarità registrate nell'ateneo torinese;

3) se non ritenga di revocare il provvedimento di decadenza dal Consiglio di amministrazione, almeno in attesa della decisione del TAR cui è stato fatto ricorso. (4-03499)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è stata presa nella dovuta considerazione la richiesta dei medici che, senza postulare privilegi, chiedono la copertura dei posti esistenti nelle piante organiche. (4-03500)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

BOTTARI, BRUZZANI, SANFILIPPO E SPATARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in relazione al fermo operato dalla Guardia di finanza della nave *Viking*, battente bandiera panamense, al successivo sequestro della stessa ed all'arresto dell'equipaggio avvenuti a Messina —:

quale fosse la destinazione dell'ingente carico di armi trasportato;

se sia vero che la suddetta nave dopo aver toccato i porti turchi ed israeliani si apprestava a fare scalo a Civitavecchia;

quali controlli siano stati operati nel caso della nave *Viking* e quali controlli siano operati in generale per evitare che navi pirate facciano scalo nei porti italiani con l'eventuale intenzione di scaricare o caricare armi o altro materiale bellico o per altre operazioni illegali;

quali siano stati i motivi per cui la nave si è fermata al largo dell'isola di Stromboli (Eolie), fuori dalla rotta dichiarata ed in silenzio-radio, e se abbia avuto la possibilità di scaricare armi o altro materiale;

quale documentazione sia pervenuta da parte della società armatoriale « *Marined Shipping* »;

se il Governo non ritenga di riferire sulle circostanze che riguardano questo episodio oscuro ed inquietante. (3-00808)

BORGHINI, CERRINA, FERONI, CRIPPA, BOSELLI, PASTORE, SASTRO e MARRUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere —

appresa la grave notizia, annunciata dal curatore, di 700 licenziamenti negli stabilimenti del gruppo Magrini-Galileo;

considerato che tale iniziativa rischia di compromettere definitivamente la ricerca di una positiva soluzione proprietaria e industriale del gruppo —

quali iniziative urgenti intende assumere per garantire nell'immediato la sospensione della decisione relativa alle procedure di licenziamento e in ogni caso per recuperare al Governo la piena responsabilità della gestione della vertenza e della ricerca di idonee soluzioni. (3-00809)

SERVELLO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano informati della singolare situazione nella quale versano gli inquilini degli IACP titolari di contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita i quali sono oggetto di un trattamento fiscale lesivo della loro effettiva posizione di fatto e di diritto, il tutto caratterizzato e determinato da difformità di opinioni normative facenti capo all'una o all'altra amministrazione per cui il comportamento dell'inquilino IACP che si uniforma alle direttive dei lavori pubblici rischia di cadere sotto i rigori della finanza.

L'interrogante, pertanto, chiede se non ritengano di fare chiarezza nella materia accettando preliminarmente l'ovvio principio che gli inquilini della specie descritta non sono ancora proprietari e disponendo in conseguenza ai fini del trattamento fiscale; e ciò non solo ai fini della denuncia dei redditi dell'anno in corso, ma anche a riguardo dei rimborsi cui hanno diritto quanti compilarono i modelli 740 degli esercizi decorsi. (3-00810)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1984

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) che cosa gli risulti circa gli accertamenti emersi dalle indagini per cui a Foggia sono stati emessi nove mandati di cattura per peculato, interesse privato in atto di ufficio, truffa e falso ideologico;

2) se risponde a verità che i beni degli imputati e dei loro familiari sono stati posti sotto sequestro e, stando all'ordine di cattura, le indagini vanno allargandosi per identificare altri presunti complici. (3-00811)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) quale è la reale destinazione della nave *Viking*, battente bandiera panamense, specie dopo la dichiarazione del Brasile che esclude la destinazione del carico a quel paese;

2) se può essere escluso ogni sospetto sul fatto che tale, carico formato da armi leggere, sofisticate, ma di facile uso, sia stato destinato a forze terroristiche del nostro Paese. (3-00812)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se è al corrente delle polemiche e dei quesiti che gravitano intorno ai laboratori di analisi con soluzioni che si vanno profilando aberranti anche in vista dell'errata impostazione originaria del problema. Si sta infatti imponendo, fino al dettaglio, la strumentazione di ogni laboratorio, l'organico minimo indispensabile, la superficie a disposizione di ogni operatore, invece di predisporre un modo semplice ed efficace per controllare l'affidabilità dei dati forniti dagli operatori;

2) se non ritenga opportuno incentivare le iniziative, tendenti a rendere ottimale il rapporto tra istituzione sanitaria e utenti. (3-00813)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se e come intende provvedere a favore dei tanti medici in cerca di una prima occupazione. Oltre alla enorme fascia del precariato, vi sono in Italia, ed in maggior numero nelle Puglie, migliaia di medici che non riescono ad inserirsi neppure come guardia medica;

2) quali disposizioni sono in atto in favore dei volontari ospedalieri che da anni lavorano assiduamente negli ospedali senza riconoscimenti ufficiali e senza nessun compenso anche se spesso utilizzati per servizi di guardia. (3-00814)

DEL DONNO E ZANFAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) il parere del Governo sulla tragica vendetta della camorra che in provincia di Napoli ha ucciso Antonio Lauri di 31 anni, fratello di un pentito;

2) se questa ed altre vendette non ripropongono in forma drammatica il problema della incolumità dei pentiti e dei parenti.

Quella di Lauri non è infatti la prima vendetta trasversale compiuta dalla camorra. Pochi giorni fa fu piazzata una bomba davanti a quella che gli attentatori credevano fosse l'abitazione dei familiari di Pasquale D'Amico, cutoliano pentito, fra i principali accusatori di Enzo Tortora e di Franco Califano. (3-00815)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) il parere del Governo sulla legittimità o meno dei diritti di custodia rivendicati da alcune banche per la custodia dei BOT. Il sistema è quello di far pagare dalle 5 alle 10 mila lire per ogni operazione di acquisto o di incassare dalle 3 alle 8 mila lire per ogni milione di buoni depositati;

2) se, dopo i ricorsi alla Magistratura di molti cittadini, il Governo intende intervenire per evitare abusi ed arbitri di alcuni istituti bancari. (3-00816)

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità per sapere:

1) come intende porporzionare i vasti compiti attribuiti all'ISPEL in relazione alla carenza degli operatori, dei mezzi, delle strutture;

2) se il Ministro ha preso nella debita considerazione la vasta competenza dell'Istituto che abbraccia i campi della ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione dei criteri e metodologie della prevenzione e degli infortuni delle malattie professionali nonché la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei metodi di rivelazione ai fini della omologazione di macchine, componenti d'impianti, apparecchi e mezzi personali di protezione;

3) se l'affidare ad un solo istituto tali e tanti compiti, così disparati e così diversi, non sia in aperta contraddizione con la salvaguardia e l'attuazione delle finalità dell'istituto;

4) se, per conseguire una maggiore funzionalità dell'attività globale dell'ISPEL, oltre ad indicare su quale strada intende muoversi, il Ministero, per dare soluzione ai numerosi emergenti problemi, non debba anche stabilire se il Governo intende delegare ai laboratori privati le funzioni di omologazione e definire meglio i compiti dell'ISPEL, sollevandolo da alcuni compiti che, appesantendo il lavoro, lo burocratizzano al massimo e lo rendono poco efficiente.

(2-00294)

« DEL DONNO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere:

1) se intende prendere nella debita considerazione, e risolvere secondo giustizia, il problema della libertà di rivolgersi alle strutture private convenzionate. La condanna a due anni di reclusione e due anni di interdizione dai pubblici uffici, inflitti dal pretore di Monfalcone ai componenti del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia, con l'addebito di aver impartito al personale dipendente, con disposizione scritta, l'ordine di negare agli assistiti dal servizio sanitario nazionale, l'autorizzazione a rivolgersi a strutture private convenzionate, ripropone, nella sua drammaticità, il problema della libertà di scelta. Al pretore che applica l'articolo 323 del codice penale per reato di abuso in atto di ufficio, fa riscontro la difesa degli imputati, a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1981 detta comunemente legge « dei tre giorni »;

2) quali iniziative intende prendere, aventi necessariamente carattere di urgenza, per dare giusta e definitiva interpretazione, in applicazione della norma secondo la quale « l'utente può accedere agli ambulatori ed alle strutture diagnostiche convenzionate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali nel termine di tre giorni le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso. In tal caso l'Unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita motivazione sulla richiesta stessa ».

(2-00295)

« DEL DONNO ».